
armarsi del "diritto antidiscriminatorio" ha favorito l'introduzione negli giuridici europei di concetti e strumenti normativi per un intervento problemi della diversità e la promozione della parità. Nel quadro del pralismo, anche religioso, delle società europee si colloca l'intervento europea, in particolare con la direttiva n. 2000/78 sulla parità del lavoro. Il volume, a partire dalla cornice concettuale disegnata dal 20, affronta l'applicazione della direttiva in tre Stati paradigmatici (Italia, 2000 Unito), analizzando il ruolo dei divieti di discriminazione diretta er la tutela della libertà religiosa dei lavoratori in contesti di differenze infessionali. Nella diversità di tradizione giuridica propria dei tre Stati, il scriminatorio, strumento imprescindibile per la gestione delle diversità, prisi comuni di lettura delle odierne vicende della tutela del diritto di para in Europa.

evina, dottore di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico presso Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è assegnista di ricerca del o di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubriazarcher presso il King's College di Londra, il CNRS-DRES di Strasburgo te presso la Facultad de Derecho dell'Università di Alcalá de Henares a curato per la casa editrice Vita e Pensiero di Milano il volume Le episcopali in Europa (2010).

DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E RELIGIONE O COUAGLIANZA, DIVERSITÀ E LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA, FRANCIA E REGNO UNITO

Stella Coglievina



un esclusione dal mercato del lavoro.

alla religione - e solo ad essa -, per evitare le quali uno Stato potrà scegliere lavoro si potranno agevolmente individuare situazioni di sfavore collegate classico di tali interventi. Ad esempio, con riferimento alle condizioni di medesima, e non solo nella regolamentazione dell'accesso al lavoro, luogo di mettere in atto le azioni positive in tutti gli ambiti considerati dalla retribuzione maggiore ai dipendenti disposti a lavotare il sabato. Con derivare per avventisti ed ebrei da una prassi aziendale che attribuisse una di intervenire con misure specifiche: si pensi al pregiudizio che potrebbe accedere ugualmente a maggiori retribuzioni, calcolate sulla base del lavoro specifico che consenta ai dipendenti di osservare il sabato festivo e di un'azione positiva, in questo caso, si potrebbe decidere un trattamento svolto in altri giorni della settimana. È vero, però, che l'articolo 7 della direttiva 2000/78 amplia la possibilità

religiosamente connotati, si determinerà un impegno a tutelare in modo ampio le minoranze religiose nell'ambiente di lavoro? Simili interventi, se vengono intese come interventi promozionali in favore dei gruppi interpretati in senso forte, potrebbero avere effetti dirompenti sulla tutela delle diversità religiose, problema centrale nei dibattiti su multiculturalismo⁷³. Appare, dunque, pienamente logica la scelta del dell'uguaglianza e delle diversità". interventi e di politiche da mettere in atto per la promozione ogni decisione sull'opportunità delle azioni positive e sulla tipologia di legislatore comunitario di non obbligare, ma di rinviare agli Stati membri E evidente che, se le «misure specifiche» di cui all'art. 7 della direttiva problema centrale dibattiti

Restitive, K. Henrard, Equal Rights versus Special Rights?, etc., p. 29 ss; M. Bell., L. WADDINGTON, Diversi eppure eguali..., cit., p. 380 ss., ove si sottolinea anche la cautola della

Corte di giustizia nell'interpretare tali concetti. VENAFRO, Religione e religioni; prospettive di tutela, tutela della libertà, Totino, Giappichelli, 2007, p. 29 ss.; C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradicione curopea, legislazione soggio sulla società multietnica, Milano, Rizzoli, 2002; A. E. GALEOTTI, Multiculturalismo: italiuna, Torino, Giappiehelli, 2005, p. 184 ss.; R. BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE, E. Torino, Giappichelli, 1998, p. 24 ss.; G. SARTORI, Pluralismo, multiculturalismo e estranci: In tenna, e con particolare riferimento agli aspetti religiosi, efr.: A.G. CHIZZONTI,

della Corte di giustizia - neppure per i casi di svantaggio legato al sesso. Cfr. K. HENRARD. di prevedere le azioni positive non è stato previsto - nella legislazione e nella giurisprudenza Equal Rights, cit., p. 31. ¹⁴ M. Bell, L. Waddington, Diversi eppine eguali, eth. p. 380. Un obbligo per gli Stati sfa politica e conflitto identitario. Napoli, Liguori, 1999, spec. p. 19 ss.

Diritto antidiscriminatorio e religione: nozioni e strumenti

3

sua legislazione non dovrà influire sullo status nazionale delle chiese e delle confessioni religiose. In questo campo, è bene ricordarlo, l'Unione europea organizzazioni religiose e filosofiche"; conseguenza che si sarebbe potuta non solo non possiede la competenza ad agire, ma ha altresì ribadito che la base alla religione, è chiaro che si finisce per intervenire sullo status delle un'azione positiva, per rimuovere gli svantaggi di porzioni di cittadini in politiche nazionali relative alle minoranze religiose; quando si predispone collega anche alla voiontà del legislatore europeo di non interferire con le di predisporre azioni positive in materia religiosa. determinare nel caso si fosse sancito un vero e proprio obbligo per gli Stati La piena libertà data agli Stati nella gestione delle misure in questione si

2. Una definizione di religione? I confini applicativi dei divieti di

applicheranno solo all'ambito del lavoro, oppure ad ambiti più estesi. religione o sulla razza ed origine etnica, i comportamenti discriminatori si direttive approvate nel 2000. Tuttavia, a seconda che siano fondati sulla «convinzioni personali», «razza» e «origine etnica», utilizzati dalla Occorre, pertanto, riflettere sul significato dei termini «religione». relativi divieti. legislazione europea, al fine di definire i confini dell'applicazione dei Le nozioni fin qui ricordate sono sostanzialmente coincidenti nelle due

né ha precisato alcunché riguardo al collegamento tra il fattore etnico e scientifiche, galla prevalente dottrina e dalla prassi internazionale e degli ricostruzione del concetto di razza - confermato oltre che dalle teorie umane distinte». Questo mancato riferimento al dato biologico nella quello religioso. Si è difatti limitato ad affermare, al par. 6 del preambolo Stati europei76 - pone l'accento su altri elementi che lo definiscono: tra della direttiva 2000/43, che l'uso del termine razza non presuppone l'adesione dell'UE a «teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze Il legislatore europeo non ha fornito alcuna definizione di tali nozioni

⁷⁵ Come stabilito dall'art, 17 TFUE.

specie tra gli antropologi e i sociologi. Basti qui richiamare i testi classici di A. MONTAGO. La UNESCO's International Social Science Journal, Vol. XXIII, No. 4, 1971; per una ricostruzione storico-giuridica cfr. G, BIANCO, voce Razzismo, in Dig. Disc. Pubbl., XII, Torino, UTET, 1997, p. 477 ss. Nel diritto internazionale, della questione si è occupata rectae analisi di un mito, Torino, Einaudi, 1966; C. LEVI-STRAUSS, Race and Culture, in 76 Sul concetto di «razza» si è registrato, in passat, un amplissimo dibattito dottrinale,

questi vanno sicuramente ricompresi l'origine nazionale o etnica, la cultura, le usanze e le credenze religiose⁷⁷. Infatti, sia nel diritto internazionale, sia nei documenti dell'Unione – specialmente in quelli relativi alla lotta al razzismo – l'elemento religioso è solitamente incluso tra le caratteristiche tipiche della discriminazione razziale⁷⁸. Per quanto riguarda in particolare l'ordinamento europeo, una dichiarazione comune del 1995 precisò che per discriminazione razziale si dovesse intendere qualsiasi trattamento deteriore fondato non solo su razza ed origine etnica, ma anche sulla religione e l'appartenenza ad un gruppo nazionale⁷⁹.

in base a questa lettura, la direttiva 2000/43, pur riferendosi espressamente alla sola discriminazione razziale, potrebbe riguardare anche alcune forme di discriminazione religiosa, applicando al fattore religioso la

soprattutto l'UNESCO, a partire dalle Dichiarazioni stilita razza del 1950 e del 1951, fino allo Statement on race and racial prejudice del 1967 (i testi fondamentali si possono leggere in Four statements on the Roce Queerion, UNESCO, Paris, 1969; cft. anche E. W. VIERDAG, The concept of discrimitation, cit., pp. 50-91), Anche negli Stati dell'Unione europea il concetto di razza non è collegato ad aspetti biologici, ma si adotta generalmente una nozione internazionale sull'eliminazione razziale (sul modello di quella della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale), così da ricomprendere i vari aspetti riconducibili ale diversità tra i popoli, come la cultura, il colore della pelle, l'origine etnica e nazionale, e così via (cft., per alcuni esempi. D. SCHIER, L. WADDINGTON, M. BELL. (eds.), Cares, Materials and Text, cit., p. 41 ss.; M. BELL. I. CHOPIN, F. PALMER, Developing Unit-Discrimination Law in Europe. The 25 EU Member States compared. Luxembourg. European Commission, 2007, p. 16 ss.). Sul tema si è pronunciata anche la Corte europea dei diriti dell'uonno, sent. 13 dic. 2005, Tinisher v. Russia (punto 55).

In menio, oltre agli autori citati alia nota precedente, cfr. A.G. CHIZZONTI, Pinralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. La legge 203 del 1993 e l'intesa con l'Unione delle Committà isracilitche: brevi considerazioni di ardine sixtematico, in «Quaderni dit, e pol.

della Commissione europea sul razzismo, la xenolobia e l'antisemitismo" n. COM (95) 653 preambolo della direttiva 2000/43, che menziona numerosi documenti adottati dalle istituzioni eccl.», 1997, n. 2, p. 349. BROGLIO, Discriminazione razziale..., cit., p. 272 ss. giurisprudenza di Strasburgo (tra le altre, Corte eur. dir. dell'uomo, sent. Timishev, cit., n. 34: chiave interpretativa, tanto che le delinizioni ivi contenute sono state richiamate dalla dell'ECRI (Europan Commission against Racism and Intolerance), ECRI general policy Convenzioni internazionali sul tema, si può ricordare la Raccomandazione n. 7 del 2002 Bruxelles, Commission Européenne, 1997, p. 67). In ambito internazionale, europee in materia di lotta al razzismo e alle discriminazioni (tra gli altri si veda la "Proposta sent. 5 giugno 2008, Sampanis et al. c. Grecia, n. 43). In dottrina cfr., per tutti, F, MARGIOTTA 13 dicembre 2002. Si tratta di un atto non vincolante, che sornisce tuttavia un'importante recommendation Nº7 on national legislation to combat racism and racial discrimination, del finale, pubblicata in Les Institutions européennes dans la lutte contre le racisme: textes choisis: Il collegamento tra discriminazione razziale e religiosa è richiamato, peraltro, nel oltre alle

⁷⁹ Dicharazione comune del summit di Firenze del 1995, in Les institutions européennes dans la lutte contre le racisme, cit., p. 109.

tutela antidiscriminatoria anche al di fuori dell'ambito del lavoro⁸⁰. Tuttavia, il dato testuale e il fatto che l'elemento religioso sia espressamente trattato da un'altra norma non sembra possa permettere un'applicazione ampia della direttiva 2000/43 ai problemi di natura religiosa.

Diritto antidiscriminatorio e religione: nozioni e strumenti

Nella direttiva 2000/78 non vi è una definizione di che cos'è una religione. Come sottolineato dalla dottrina⁸¹, solitamente si evita di proporre tale definizione la quale, specie se dettagliata, rischierebbe di limitare la protezione della libertà religiosa solo a determinate credenze e quindi risultare discriminatoria⁸². Si fa riferimento, invece, all'art. 1, a un binomio tipico delle convenzioni internazionali sui diritti umani⁸³; «religione» e «convinzioni personali». Menzionando entrambi i termini, si tutela un ampio insieme di concezioni, religiose o ateistiche, fideistiche o razionalistiche, e di convinzioni di natura non religiosa, ad esempio filosofiche⁸⁴.

Nell'interpretazione del concetto di religione e di convinzioni, il riferimento principale è al diritto internazionale, richiamato, peraltro, dal preambolo della direttiva (nn. 1 e 4). È bene precisare, a tal proposito, che in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo non tutte le opinioni possono essere considerate alla stregua di una convinzione religiosa, ma solo quelle dotate di un certo livelio di forza e coerenza nel definire la

⁸⁶ A questo risultato, peraltro, si giungerebbe anche utilizando la nozione di discriminazione indiretta difatti, un trattamento sfavorevole fondato sulla religione potrebbe risultare indirettamente discriminatorio in base alla ratza. consentendo così l'applicazione della direttiva 2004/33 e dei divieti da cssa sanciti. Così D. SCHIEK, A new framework on Equal Treatment, cit., p. 313.

⁸¹ Cf. F. MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa, cit., p. 35 ss.; N. LERNER, Group rights and discrimination in international Law, The Hague-London-New York, Kluwer, 2003, p. 76 ss.; C. EVANS, Freedom of religion under the Engagene Convention on limitati richts, Oxford, OUP, 2001, p. 51 ss.

European Convention on human rights, Oxford, OUP, 2001, p. 51 ss.

12 B. Hepple, T. Choudhurky, Tackling Religious Discrimination: Practical Implications

13 B. Hepple, T. Choudhurky, Tackling Religious Discrimination: Practical Implications

15 Policy-makers and Legislators, London, Home Office Research Study, 2001, p. 25 ss.

16 Cost, tra. gli altri, l'art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; l'art. 9

⁸² Cosi, tra gli altri, l'art. 18 della Dichiarazione universate dei artiti deci uomo: 1 ut. 2 della CEDU; l'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: la Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondue sulla religione o il credo, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 novembre 1981; l'art. 10 della Carta di Nizza.

^{**} F. MARGIOTTA BROCLIO, La protezione internazionete, cit., p. 33 ss.; C. MORVIDUCCI, La protezione della liberià religiosa, cit., p. 44; N. LERNER, Group Fights and discrimination in International Law, cit., p. 76. Si noti che anche l'art, 17 del Time menziona assieme le confessioni religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali, in merito al pari trattamento di convinzioni religiose e filosofiche da parte dell'UE cfr. anche M. VENTURA, La lacità, cit., p. 216 ss.

di religione evita di limitare la tutela antidiscriminatoria a poche credenze, il difficoltà nella concreta attuazione delle norme in esame, soprattutto di qualsiasi opinione personale. Ciò comporterebbe, in particolare, alcune estendere all'infinito tale tutela, applicando i divieti di discriminazione a riferimento al diritto internazionale evita un secondo rischio, quello di visione della vita di un individuo85. Se la mancanza di una definizione esatta alia realizzazione dell'uguaglianza sostanziale86. Peraltro, si deve ricordare ma anche "attiva", attraverso le azioni positive e le altre misure orientate quelle che stabiliscono una tutela antidiscriminatoria non solo in negativo, in esame, parrebbe un obiettivo solo secondario di questa normativa personali, sebbene ammissibile in base alla formulazione delle disposizioni quali le minoranze etniche e religiose. Una garanzia estesa a tutte le idee realizzare l'obiettivo della parità proteggendo alcune categorie deboli, tra le previo sviluppo del diritto antidiscriminatorio, di cui si è detto – è volta a che l'approvazione delle direttive - per il contesto, il momento storico e il

si afferma: «the word 'convictions' is not synonymous with the words 'opinious' and 'ideas' febbraio 1982, caso Campbell-Casans (ric. n. 7511/76 e 7743/76). Al punto 36 della sentenza importance». Per ultoriori riferimenti alle prassi nazionali dei paesi curopei efr. D. SCHIEK, L. is more akin to the term 'beliefs' (in the French text: 'convictions') appearing in Article 9 (...) such as are utilised in Article 10 of the Convention, which guarantees freedom of expression; it and denotes views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and WADDINGTON, M. BELL (eds.), Cases, Materials and Text. cit., p. 117 ss. 85 In questo senso, tra le altre, la sentenza della Corte curopea dei diritti dell'uomo del 25

religione come inclusivo di queste ultime, cosicché risulterebbero vietati i trattamenti direttiva non la cenno alle pratiche religiose, sembra possibile interpretare il concetto di predisporre «aggiustamenti ragionevoli» per molte convinzioni, anche non religiose (in merito considerazione, a certe condizioni, le diversità religiose, si determinerebbe un impegno a Europe: Where to Draw the Line?, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 199 ss.; di tutela previste - questione che si è posta nel concreto, come si vedrà nel cap. IV. Per alcuni antidiscriminatorio, cit., p. 43 ss.). Ciò significherebbe un numero amplissimo di interventi basate sulla religione e le convinzioni personali, in M. BARBERA (a cura di), Il movo diritto essa riconducibili (anche alla luce dell'art. 9 della CEDU, cfr. M. Almo, Le discriminazioni discriminatori motivati sia dall'appartenenza religiosa stricto sensu, sia dai comportamenti a rilievi generali eft. P. CUMPER, The accommodation of 'uncontroversial' religious practices, in difficilmente realizzabili nell'ambito del lavoro, con il rischio di lasciare "sulla carta" le forme L. VICKERS, Religion and Belief discrimination, cit., p. 19 ss.). Peraltro, anche se il testo della ^{πο} In particolare, se dal concetto di discriminazione indiretta discende il dovere di tenere in LOENEN & J.E. GOLDSCHMIDT (EDS.), Religious Pluralism and Human Rights in

pluralismo giuridico (cfr., per tutti, la sintesi di K. KETSCHER, Cultural Rights and Religious culturali», emersa specialmente nei contributi dottrinali relativi al multiculturalismo e al antidiscriminatorio è la recente tipizzazione dei diritti in materia religiosa come «diritt riferimento al diritto antidiscriminatorio, la connessione tra religione e fattore culturale Righs, in M.L.P. Loenen, J.E. Goldschmidt (eds.), Religious pluralism, cit., p. 219 ss.). In altro aspetto interessante relativo alla definizione dei termini del diritto

> personali, ecc.) può essere vista come un rinvio alle differenti letture definizione dei concetti di riferimento (razza, religione, convinzioni applicazione dei relativi divieti di discriminazione 88. nazionali di tali concetti, dalle quali potrà discendere una più o meno ampia Infine, si può affermare che l'omissione nelle direttive di qualsiasi

Divitto antidiscriminatorio e religione; nozioni e strumenti

83

OCCUPAZIONALI E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA 3. Le eccezioni al divieto di discriminazione religiosa. Requisiti

di non eludere i divieti fissati dalle direttive. riguardare casi specifici e «strettamente limitati» (preambolo, considerant n. ha stabilito alcune eccezioni al divieto di discriminazione: queste dovranno 23), al fine di rispettare il principio fondamentale di non discriminazione e Accanto ai divieti di discriminazione religiosa, il legislatore comunitario

svolgimento dell'attività lavorativa» prevede due tipi di deroghe al divieto L'articolo 4 della direttiva 2000/78, rubricato «Requisiti per lo discriminazione89: il primo paragrafo consente un trattamento

potrebbe portare – accantonando il problema del rapporto religione/razza – a ridefinire talune ecclesiasticista, in «Stato Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it. marzo sul tema 10., Alla ricerea di una nozione giuridica di "identità culturale"; riflessioni di un italiana in questo senso è evidenziata da N. FIORITA. culturale anziché religioso, disapplicando le norme a tutela della religione. Una tendenza pratiche e comportamenti e a classificare un atto discriminatorio come fondato su un elemento Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, li 2009; N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità, cit., ora nella versione aggiornata initiolata "auni zero", in «Diritto immigrazione e cittadinanza» XIII, 1-2011, p. 36 ss.; più in generale Ugnaglianza e libertà religiosa negli

sindacali e la religione era tradizionalmente inclusa nel più ampio genus della protezione storicamente affancati dalle previsioni sui divieti di licenziamento per ragioni ideologiche e commitarie sul divieto di discriminazione, cit., p. 80, «la mancanza di confini netti e di nozioni dell'ideologia lata sensu (infra, cap. III, par. 4.1). Secondo P. CHIECO, Le move direttive Mulino 2012, spec. p. 32 ss. restringimento dell'ambito di applicazione del divieto». Nello stesso senso B. HEPPLE, T. astonersi a sua volta dal fornire «clencazioni analitiche, in quanto esse potrebbero produrre un prestabilite» impone anche al legislatore nazionale, in sede di trasposizione delle direttive, di ³⁴ Ad esempio, i divieti di discriminazione religiosa nel diritto del lavoro italiano sono

internazionali e comunitarie, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), Organizzazioni di tendenza e «Il diritto ecclesiastico», 2001, p. 905 ss.; A. VISCOMI, Lavoro e «tendenca» nelle fonti tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell'art. 13 del Trattato sull'Unione Europea, in CHOUDHURY, Tackling Religious Discrimination, cit., p. 26.

M in generale sull'articolo 4 si vedano: F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di formazione universitaria. Esperienze enropee e mediterrenee a confronto, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 25 ss.; N. FloreTA. Le direttive comunitarie in tema di fotta alla discriminazione.

Divitto antidiscriminatorio e religione; nozioni e strumenti

datore di lavoro il diritto di operare una scelta proprio in base a tali sulle convinzioni personali - sia messo in atto dalle chiese o da «altre caratteristiche. determinati fattori; l'articolo 4 della direttiva, al contrario, riconosce al sulle convinzioni personali», in altre parole, dalle cosiddette «organizzazioni di tendenza». Come si è già osservato, la logica "classica" organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o mansione; il secondo stabilisco occezioni al principio di parità quando il differenziato fondato su uno qualsiasi dei fattori di cui all'art. 1, quando agire, nei vari momenti di un rapporto di lavoro, prescindendo da dei divieti di discriminazione è quella di ignorare le differenze, ovvero di trattamento differenziato – fondato, in questo caso, solo sulla religione o costituiscano qualità determinanti per lo svolgimento di una

requirement). L'appartenenza religiosa potrà essere considerata come lavorativa e proporzionato rispetto al fine perseguito; quest'ultimo, inoltre essere «essenziale e determinante» per lo svolgimento dell'attività trattamento al verificarsi di alcune condizioni: il connotato religioso deve presupposto per il corretto adempimento di una mansione, così da svoigimento il contesto in cui viene espletata, un requisito necessario per il suo all'art. I della direttiva costituisca, stante la natura di un'attività lavorativa o direttiva si preoccupa, ad ogni modo, di subordinare una simile disparità di che praticherà la macellazione rituale secondo la religione islamica. La giustificare, ad esempio, l'assunzione di soli musulmani in una macelleria Il paragrafo 1 dell'art. 4 si riferisce ai casi in cui uno dei fattori di cui (nella formulazione inglese: genuine occupational

eccessivo, rispetto all'esigenza del corretto svolgimento di una determinata (il diritto alla parità e a non essere discriminati) non sia "sproporzionato" equilibrio tra la deroga al principio di uguaglianza e il fine da raggiungere; particolarmente importante, attraverso il quale si è inteso stabilire un deve essere legittimo. La proporzionalità del requisito è un criterio tutela della libertà del lavoratore e non limitarla eccessivamente" quando ciò sia veramente essenziale al perseguimento di un determinato mansione". Questo fa si che le deroghe all'uguaglianza siano utilizzate solo in altre parole, si dovrà dimostrare che il sacrificio dei diritti dei lavoratori fine; le necessità dell'azienda debbono essere, quindi, bilanciate con la

differenziazioni di trattamento fondate sui fattori protetti dalla direttiva, il possibilità di "giustificare" la discriminazione diretta, ammettendo paragrafo 2 dell'articolo 4 conticne una deroga del tutto peculiare, che riguarda esclusivamente il fattore religioso. Se il paragrafo 1 dell'articolo 4 può essere letto come una (l'unica)

chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali» 93. Si tratta, anche in questo norme in base alle quali sono ammesse differenze di trattamento fondate. meglio il quadro di riferimento della deroga ex art. 4.2 della direttiva. caso di genuine occupational requirements, disciplinati, tuttavia, in modo appunto, sulla religione o sulle credenze «nel caso di attività professionali di religione o sulle convinzioni personali». A tal proposito, occorre delineare all'attività «di chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla diverso rispetto a quelli sopra analizzati, in forza della loro applicazione L'art. 4.2 stabilisce che gli Stati membri possono mantenere in vigore

chiese tradizionalmente intese (quelle cristiane), ma anche alle comunità Se è indubbio che il termine «chiesa» si riferisce qui non soltanto alle

una ampliación del marco material comunitario, in «Temas Laborales», 2001 (59), p. 139 ss. GALLEGO, La directiva 78/2000 y la prohibición de discriminación por razones ideológicas: SIMONE, Dai principi alle regole, cit., p. 100 ss.; M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, F.J. CALVO cit., p. 366 ss.; M. AlMO, Le discriminationi basate sulla religione, cit., p. 61 ss.; G. De

priv., sez. comm., vol. II, Torino, 1987, p. 107 ss.; R. BOTTA, Rapporti di lavoro in diritto ecclesiastico, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVI, Torino, 1997, p. 261 ss.; V. PACILLO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato. Milano, Giuffrè 2003, p. 227 ss. Nella dottrina italiana, vid. le monografie di F. SANTONI, op. 11lt. cit.; M.G. MATTAROLO, II SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, Giuffre, 1983, p. 4 ss.). e fattore religioso. Napoli, Jovene, 1988, p. 47 ss.; F. Santoni, Intervento, ibidem, p. 73 ss.; F. organizzazioni di tendenza confessionale. Riflessioni generali, in AA.VV., Rapporti di lavoro una ricostruzione delle dottrine in tema: G. Lo CASTRO, Individno e «insieme» nelle SANTIS RICCIARDONE, L'ideologia nei rapparti privati, Napoli, Jovene, 1980); sul concetto di rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza, Padova, Cedam, 1983; A. DE "organizzazione di tendenza" cfr. anche M. PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza, in Dig. disc. La titela della «tendenza» (Tendenzbetrieb) si sviluppa nell'ordinamento tedesco (per

⁹¹ F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza, cit., p. 905 ss.; P. CHIECO, Le

non si imponga - come ha efficacemente notato Francesco Onida - come «un generale in un controllo della vita dei dipendenti su aspetti che non riguardano l'attività lavorativa e che move direttive comunitarie sul divicto di discriminazione, cit., p. 81 ss. (F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza, cit., p. 907). appiattimento della vita del favoratore sulla concezione e sui canoni lavorativi dell'impresay ⁹² La proporzionalità richiede, in definitiva, che il requisito professionale non si trasformi

o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione». laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le 93 Art. 4.2; «Nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche

87

religiose lato sensu⁹⁴, più incerta è la definizione delle altre organizzazioni cui si rivolge la norma in esame⁹⁵. La direttiva indica un insieme piuttosto direttiva% in realtà, se si guarda alla dottrina classica sulle organizzazioni quale si ripropongono i problemi già esposti in merito all'art. I della personali. Ritroviamo qui il binomio «religione/convinzioni», riguardo al vago di enti la cui «etica» è ispirata dalla religione o dalle convinzioni professionale, si ispirano a un'ideologia o ad un orientamento, di qualunque individuare tutte le organizzazioni che, nel mettere in atto un'attività proposto dagli esperti britannici, con riferimento all'utilizzo che ne viene norma in esame %. D'altra parte, l'uso di tale vocabolo nella direttiva è stato ad una dilatazione dell'insieme delle organizzazioni destinatarie della politiche, sindacali o di altro tipo97. In modo ampio potrebbe essero convinzione filosofica assimilabile ad una religione, ma anche da ideologie di tendenza, queste sono caratterizzate non solo da una religione o da una fatto in tale ordinamento per indicare genericamente la "tendenza" e per interpretato anche il termine «etica», la cui indeterminatezza apre le porte In realtà, l'applicazione più o meno ampia della deroga in esame.

prohibición de discriminación por razones ideológicas, cit., p. 145 ss. M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, F.J. CALVO GALLEGO, La directiva 78/2010/CE y la

svolte nel loro seno che vi siano direttamente ed essenzialmente collegate».

⁹⁶ Cfr. supra, par. 2. In dottrina è stato notato che, a seconda dell'interpretazione dei l'applicazione di deroghe al divieto di discriminazione alle sole «organizzazioni pubbliche e private che persoguono direttamente ed essenzialmente uno scopo di guida ideologica nel all'informazione e all'espressione delle opinioni, nonché per le attività lavorative particolari la proposta di direttiva presentata dalla Commissione (COM 1999/565 def.) circoscriveva 95 M. AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione, cit., p. 67, che ricorda anche come della religione e delle convinzioni personali relativamente all'istruzione,

termini dell'art. I, allo stesso modo verrà inteso il concetto di «convinzione personale» in applicazione delle deroghe ev articolo 4; cft. M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, F.J. CALVO GALLEGO.

tendenza e i rapporti di favoro, cit., p. 47 ss. La directiva 78/2009/CE y la prahibición de discriminación..., cit., pp. 148-149.

77 M., PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza, cit., p. 108 ss.; F. SANTONI, Le organizzazioni di

ampio sarebbe confermata dalla mancanza di un riferimento al fine di lucro collegato alle confessionale, cit., pp. 63-64; M. PEDRAZZOLI, Aziende di tendenza, cit., p. 108; riguardo attività delle organizzazioni di tendenza, omissione che permette di superare ogni dubbio all'ordinamento italiano G. DE SIMONE, Dai principi alle regole, cit., pp. 143 ss. "tendenza" agli enti che avessero scopi di lucro, oltre ad essere "eticamente" interpretativo – pur evidenziato in passato – circa la possibilità di estendere la protezione della ⁴⁸ A. VISCOMI, Lavoro e atandenza», cit., pp. 31-32. Peraltro, un'interpretazione in senso LO CASTRO, Individuo e «insieme» nelle organizzazioni di tendenza orientati, Sul

all'indirizzo: www.publications.parliament.uk/pa/pahansard.htm); per un inquadramento del di tendenza - emerge dai dibattiti parlamentari in merito alle direttive: Flousi of Lords Lords Hansard, vol. n. 614, part 115, debate 30 june 2000, c. 1187 ss. (consultabili online ⁹⁹ Il significato britannico di «ethos» – che pare equivalente a quello ampio di ideologia o

> nonché l'individuazione delle categorie di organizzazioni che direttiva opera un ampio rinvio alle legislazioni nazionali: stabilisce, infatti, proposito, e a conferma di quanto appena osservato, si deve ricordare che la dalle tradizioni e dalle norme in vigore nei singoli Stati membri u beneficeranno, non potrà che dipendere, come previsto dallo stesso art. 4.2. oppure prevedere nuove norme per le organizzazioni di tendenza, che che gli Stati potranno mantenere le disposizioni in materia già in vigore, riprendano le prassi già attuate alla data di emanazione della direttiva lo ". A tal

si può notare che la deroga in esame non si applica all'attività tout court delle chiese e delle altre organizzazioni di cui all'art. 4.2. In prima battuta, riferisce soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, ma anche alle varie lavorativo 103. Da segnalare che la formula «attività professionale» non si qualsivoglia soggetto, ma riguarda esclusivamente le prestazioni di tipo chiese e le altre organizzazioni e i rapporti che esse intrattengono con 4.2 non stabilisce, cioè, una normativa ad hoc per tutto ciò che concerne le delle organizzazioni di tendenza, ma solo a quella «professionale» 102. L'art. l'organizzazione di tendenza 104 tipologie di lavoro autonomo che può essere svolto in connessione con Occorre poi specificare che cosa si intenda per «attività professionali»

100 L'articolo precisa, infatti, che «tale differenza di trattamento si applica tenuto conto

delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri».

confronti dell'organizzazione, specifica espressamente che esso può essere richiesto alle secondo comma dell'art. 4.2, parlando dell'atteggiamento di buona fede e di lealtà nei rivelerebbe la volontà di riferirsi, nel primo comma, all'attività professionale generalmente persone «che sono alle dipendenze» dell'organizzazione. Questa differente formulazione 194 A. VISCOMI, Lavoro e "tendenza", cit., p. 37. Ciò sarebbe confermato dal fatto che il

MCCOLGAN, Discrimination law: text, cases and materials, Oxford, Hart, 2005, p. 664 ss. n, 1, p. 28 ss., sul ruolo dei negoziatori britannici nella redazione dell'art. 4.2 cfr. A. tema nel Regno Unito cft. L. VICKERS, Freedom of Religion and the Workplace: The Draft Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, in andustrial Law Journals, 2003.

in base alle tradizioni nazionali, ha delimitato nel tempo la possibilità di stabilire eccezioni al eccezioni di cui all'art. 4.2, introdotte su pressione delle confessioni religiose.

102 A. VISCOMI, Lavaro e "tendenza", cit., p. 36 ss. surebbe il segnale di una sostanziale contrarietà del legislatore europeo all'inserimento delle ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva, cit., p. 908, tale limite FIORITA, Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, cit., p. 368; secondo F. eventuali deroghe all'uguaglianza dovranno riguardare casi strettamente limitati. Cfr. N. principio di parità di trattamento, in linea con quanto dichiarato nel preambolo, cioè che le Il legislatore comunitario, nel lasciare agli Stati la possibilità di disciplinare la materia

professionali, come ad esempio quelli disciplinati dal diritto interno delle confessioni religiose. dall'applicazione dell'art. 4.2 restano esclusi i rapporti non equiparabili a prestazioni 78/2000/CE y la prohibición de discriminación, pp. 147-148. Secondo questi ultimi AA., 103 Ibidein; v. ancho M.F. FERNÁNDEZ LÓPEZ, F.J. CALVO GALLEGO, La directiva

lavoro collegato con la realizzazione dei fini religiosi o ideologici

, Escmplificando, in un

Divitto antidiscriminatorio e religione: nozioni e strumenti

8

previsto dal paragrafo 1 dell'art. 4. Non si tratta, come notato in dottrina 105 trattamento differenziato fondato sulla religione, che si affianca a quello organizzazioni "di tendenza", il legislatore comunitario consente un non sono riproposte – almeno non in termini così stringenti – nell'art. 4.2. poste dal paragrafo 1 per l'applicazione di deroghe alla non discriminazione organizzazioni confessionali ed ideologiche. Infatti, alcune delle condizioni professionali, ma di una disposizione di maggior favore per di una mera ripetizione o specificazione della norma sui Nel così individuato ambito dell'attività professionale delle chiese ed

anche comprimendo la libertà individuale del lavoratore 106 proprio pensiero o a condurre la propria vita in conformità alle proprie presenta un aspetto che riguarda, molto più che la non discriminazione, la libertà 197. Si configura, infatti, un possibile conflitto di diritti: da una parte il proposito è stato osservato che il problema delle organizzazioni di tendenza da ciò che risulta essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ultime mettano in atto deroghe e trattamenti differenziati in modo più ampio organizzazioni di tendenza. Il timore, espresso dalla dottrina, è che queste quanto riguarda la libertà religiosa e il rapporto di lavoro nelle esigenze dell'impresa; ciò appare un problema particolarmente delicato per criterio che stabilisce un basilare equilibrio tra la libertà del lavoratore e le proporzionati. Quest'ultima omissione determina il venir meno di quel myece, giustificati, tenuto conto dell'actica» dell'organizzazione; non si richiede, religione o le convinzioni personali, che siano essenziali, legittimi e quando si è in presenza di requisiti occupazionali fondati unicamente sulla individuali convinzioni. conformità con la sua etica, dall'altra la libertà del singolo a manifestare il diritto dell'organizzazione ad ottenere che chi lavora per suo conto operi in La norma in esame ammette un eccezione al divicto di discriminazione che siano determinanti per lo svolgimento del lavoro, ne . A questo

convinzioni personali costituiscano un requisito «essenziale» per la natura occupational requirement sarà, quindi, consentito se si è in presenza di un della mansione o per il contesto nel quale essa verrà svolta. Esigere un Resta ferma, invece, la necessità di dimostrare che la religione o le

richiede), mentre lo si farà con un aspirante al posto di insegnante o di di condividere la religione cattolica (la natura della sua attività non lo istituto scolastico cattolico non si potrà richiedere ad un addetto alle pulizie il quale debba mettere in evidenza la "tendenza"108 attività, oppure quando una mansione si svolga in un determinato contesto, dell'organizzazione, che sia rilevante per il coerente svolgimento della sua escreitata e perciò giustificare un trattamento differenziato 109. Nell'esempio dell'organizzazione, può creare "scandalo" nel contesto in cui l'attività è può essere determinante ai fini della deroga: il comportamento di un direttore dell'istituto. Anche il contesto in cui si svolge l'attività lavorativa 4.2 non possono giustificare una discriminazione fondata su motivi diversi dalla religione 110. Il caso sul quale si è più discusso riguarda il potenziale ciò creasse un problema di conformità alla "tendenza" dell'organizzazione. contesto nel quale si svolge il suo lavoro e il suo contatto con il pubblico. che manifesti apertamente la sua avversità alla religione cattolica se, dato il precedente, si potrebbe ammettere il licenziamento di un addetto alle pulizie lavoratore, anche quando l'attività svolta non abbia rilevanza per l'ideologia configurare una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale conseguenza potrebbero decidere di assumere, nelle proprie organizzazioni sessuale. Alcune religioni, infatti, non approvano l'omosessualità e di contrasto con il divieto di discriminazione fondato sull'orientamento una norma applicabile anche alle organizzazioni di tendenza, per quanto tuttavia, notare che parte della dottrina individua nell'art. 4,1 della direttiva vietata dalla direttiva e non coperta dalla deroga ex art. 4.2. Occorre, "eticamente" fondate, solo candidati eterosessuali 111 La direttiva specifica, inoltre, che le deroghe al principio di parità ex art.

Ciò potrebbe

ю Cosi anche l'impostazione della dottrina e della prassi precedenti alle direttive. In merito eft. M. РЕDRAZZOLI, Tinela della tendenza e tendenzaschutz, in «Giornale dir. lav. e rel.

industrialis, 1987. n. 4. p. 759 ss.
108 F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza, cit., p. 911.

¹¹⁶ Cfr. N. FIORITA, Le direttive comunitarie, cit., p. 368.

Equality (Religion or belief) Regulations 2003, cit., p. 31. 111 In merito L. VICKERS, Freedom of religion and the Workplace: the draft Employment

INSTITUTE, European threat to religious freedom. A response to the European Union's orientamento sessuale) nella direttiva, senza peraltro ottenere i risultati sperati (CHRISTIAN precetti. Nel Regno Unito, ad esempio, esse hanno fatto pressione sul governo per non accettare la compresenza dei due divieti di discriminazione in questione (religione e preoccupate di vedersi costrette ad assumere lavoratori che non condividano i loro principi e proposed Employment directive, cit.). 112 Un caso del genere ha suscitato le critiche di alcune organizzazioni religiose.

una disposizione analoga a quella appena citata.

105 M. AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione, cit., p. 66; A. VISCOMI, Lavoro e intesa, laddove, se si fosse voluto disciplinare solo il lavoro subordinato, si sarebbe utilizzata

direttive commitarie, cit., p. 367; A. VISCOMI, Lavoro e etendenzas, cit., p. 38. "tendenza", cit. p. 38 ss. 106 F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza, cit., p. 908; N. FIORITA, Le

applicare entrambi i paragrafi dell'articolo 4, e non l'art. 4.2 in via mentre l'art. 4.2 riguarda solo questi ultimi 13. Se è vera questa requirement nei termini dell'art. 4.1. esclusiva 114 - tali organizzazioni sarebbero pienamente legittimate a mettere interpretazione - se, cioè, alle organizzazioni di tendenza si possono sessuale o su altri fattori, quando costituisca un genuine occupational in atto un trattamento differenziato *anche* fondato sull'orientamento concerne i fattori diversi dalla religione e dalle convinzioni personali

un più ampio controllo sul comportamento del lavoratore, che dovrà essere prestazione dovuta dal debitore con l'interesse stesso del creditore»115 direttiva non pregiudica il diritto delle chiese e delle organizzazioni di all'etica dell'organizzazione possa essere opposta a un comportamento garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali e la credibilità dichiarata condivisione di un determinato credo - sarà rilevante per anche il mero comportamento del lavoratore - e non soltanto la sua religione o avviso sull'etica dell'organizzazione; oppure situazioni in cui compatibilità ideologica al momento dell'assunzione, il lavoratore cambi una data ideologia. Potranno esservi casi, ad esempio, in cui, nonostante la equilibrio tra la libertà individuale del lavoratore e il bisogno da parte requisito occupazionale. Si pone, di nuovo, il problema di raggiungere un conforme all'etica dell'organizzazione non soltanto quando sia richiesto un ovvero dell'impresa di tendenza, in questo caso pare esservi la possibilità di all'organizzazione sono «concetti elastici idonci a coniugare la natura della dell'organizzazione». Se criteri come la buona fede e la lealtà atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti tendenza «di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un direttiva dice alcunché in proposito - fino a che limite la conformità del rapporto lavorativo. Tuttavia, spesso non si chiarisce – e neppure la dell'ideologia dell'organizzazione. L'incompatibilità sopravvenuta tra dell'organizzazione di affidarsi a personale che agisca in modo coerente con essere grave l'inosservanza dell'*etica* per giustificare una discriminazione "deviante" del lavoratore; in altre parole, non si specifica quanto debba etica personale e l'etica dell'organizzazione può dar luogo all'interruzione Infine va notato che, in base al secondo comma dell'articolo 4.2, la dell'etica

> L'assenza del criterio di proporzionalità nell'art. 4.2, di cui si è potrebbe portare a un più ampio controllo sulla libertà del lavoratore 110

Diritto antidiscriminatorio e religione: nozioni e strumenti

9

4. I MEZZI DI RICORSO E DI ESECUZIONE

effettivamente la tutela antidiscriminatoria. Si possono distinguere, a questo ottenere un risarcimento 118 se non fossero accompagnate da meccanismi riparatori e/o preventivi 117 notato che le norme che sanciscono l'illegittimità di atti o patti relative alle misure di prevenzione della discriminazione. In proposito, si è mezzi di ricorso e di protezione delle vittime della discriminazione, e quelle proposito, due insiemi di norme: quelle relative ai rimedi, con specifici tutti gli Stati dell'UE, ma indicano anche alcune modalità per realizzare garanzia di essere liberi da discriminazioni dipendera, infatti, dai mezzi discriminatori sarebbero di ben poca utilità a chi subisce la discriminazione, formulare definizioni e a stabilire parametri in materia, che siano validi per predisposti per assicurare la cessazione del trattamento indesiderato o per Le direttive del 2000 non si limitano a vietare la discriminazione, a

4.1. MEZZI DI RICORSO E ASPETTI PROCESSUALI

Agli artt. 9-11, la direttiva 2000/78 si occupa dei meccanismi di ricorso e di difesa delle vittime della discriminazione¹¹⁹. L'articolo 9 impone agli Stati di garantire la possibilità di accesso agli organi giurisdizionali per essere giurisdizionali, di tipo amministrativo o di conciliazione, e le vittime ottenere tutela contro una forma di discriminazione. Le procedure possono

A. VISCOMI, Lavoro e "lendenza", cit., pp. 38-39.

di prevedere, in loro favore, deroghe all'applicazione del diritto comune: A. VISCOMI, Lavoro e non è stata quella di stabilire una disciplina ad hoc per le organizzazioni di tendenza, ma quella 114 Questa lettura sarebbe confermata dal fatto che l'impostazione seguita da queste norme

[&]quot;tendenza", cit., p. 26 ss.

¹¹⁶ L. VICKERS, Freedom of religion and the Workplace: the draft..., cit., p. 23 ss.; F.

ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza, cit., p. 915 88.; 117 Così M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di tavoro, p. 234. Connack (ed. by), Proving Discrimination. The Dynamic Implementation of EU Anti-Observation Law: the Role of Specialised Bodies, Migration Policy Group, Bruxelles, 2003 118 O, DE SCHUTTER, Methods of Proof in the Context of Combating Discrimination, in J.

di), Il mavo diritta autidiscriminatorio, ci., p. 545 ss.; S. Senese, Qualche considerazione a sull'orientamento sessuale, cit., p. 339 ss.; C. FAVILLI, La non discriminazione nell'Unione proposito dell'onere della prova, in S. FABENI, M.G. TONIOLLO. La discriminazione fondata europea, cit., p. 166 ss. 119 In tema: L. CURCIO, Le azioni in giudizio e l'onere della prova, in M. BARBERA (a cura

possono essere assistite da organizzazioni ed associazioni che hanno un interesse legittimo a che sia rispettato il principio di non discriminazione 120.

esplicito consenso. sempre a queste ultime la decisione di intraprendere o meno un'azione sostegno alle vittime della discriminazione, dato che, in sostanza, spetta art. 9 della direttiva, con il consenso della parte lesa: una scelta, quella del d'altra parte, rilevato che l'intervento delle organizzazioni deve avvenire, ex eventuali ritorsioni ed aiutare i soggetti deboli nelle fasi processuali. Si è, discriminazione, potrebbe mettere al riparo il soggetto discriminato da un terzo, specie di un organismo che abbia esperienza in materia di lotta alla agevolare il lavoratore nell'azione contro la discriminazione: l'intervento di per conto della vittima. Una previsione senza dubbio importante, che può concerne, appunto, la possibilità per associazioni e organizzazioni di agire introduce alcuni elementi di novità dal punto di vista processuale. Il primo legislatore europeo, che potrebbe finire per inibire la possibilità di effettivo legale, mentre le organizzazioni di settore possono agire solo con il loro Nel lasciare agli Stati la scelta dei mezzi di ricorso adeguati, la direttiva

sfavorevole nei confronti del lavoratore che abbia intentato causa o «vittimizzazione» (victimisation), cioè ogni tipo di ulteriore trattamento presentato un reclamo contro il datore di lavoro che l'ha discriminato (art. A tutela del soggetto discriminato, inoltre, la direttiva vieta la cosiddetta

alleggerimento del carico della prova in capo alla parte attrice, e non di una vera e propria "inversione" dell'onere probatorio¹²³. Occorre notare, in parità di genere; solitamente nella legislazione antidiscriminatoria – anche proposito, che in ambito comunitario si discute da molto tempo sui problemi possibilità di azione alle vittime della discriminazione, che non sono più tenute a dimostrare di essere state danneggiate¹²⁷. Si tratta di un da quello ordinario e deroga al principio generale secondo il quale onus in quella che precede le direttive del 2000 – il regime probatorio è diverso della prova della discriminazione, a partire soprattutto dalle direttive sulla antidiscriminatorio riguarda la questione dell'onere della prova: l'articolo 10 stabilisce che questo ricada sulla parte convenuta, offrendo così maggiori L'altra novità di rilievo introdotta dalle direttive in merito al giudizio

> probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat¹²¹. Nella direttiva 2000/78 non averla messa in atto. In altre parole, il convenuto deve provare un fatto nazionale del giudizio antidiscriminatorio dovrà prevedere che, quando l'articolo 10 ribadisce questo indirizzo 125. Di conseguenza, la disciplina presentare fatti che obblighino l'altra parte a dimostrare l'insussistenza della ricorrente. A quest'ultimo resta il compito di agire in giudizio e negativo che smentisca la presunzione della discriminazione sostenuta dal l'esistenza di una discriminazione, spetti alla parte convenuta dimostrare di ricorrente abbia presentato fatti - anche secondari - dai quali si presume ٩.

Diritto antidiscriminatorio e religione: nazioni e strumenti

93

discriminazione.

soggetto discriminato nella introduzione di un ricorso. Infatti, specie nel risultare discriminatori sono possedute dal datore di lavoro, cosicché le attrice, riequilibrando le due posizioni a maggior tutela di chi ha subito la una discriminazione, si è alleggerito l'onus probandi in capo alla parte di quest'ultimo 126. Stabilendo che il convenuto deve provare l'inesistenza di posizioni del ricorrente e del resistente in giudizio sono sbilanciate a favore rapporto di lavoro, tutte le informazioni circa i patti o gli atti che possono discriminazione. Come evidente, la finalità di questa norma è quella di agevolare il

importante per le conseguenze che può avere sul modo di provare la discriminazione, operazione – come già sottolineato – spesso difficoltosa. È questo il motivo per cui il legislatore e l'interprete si soffermano con trattamento sfavorevole 127. È stato osservato, in proposito, che i divieti attenzione sulle definizioni della discriminazione: da esse dipende, infatti, la determinazione delle modalità con cui deve essere provata l'esistenza di un La disciplina del giudizio antidiscriminatorio è particolarmente

126 M. BARBERA, op. 11lt. cit., p. 234 ss.

 ¹²⁰ In generale oft. P. Chieco, Le move direttive comunitarie, etc., pp. 107 ss.
 121 C. FAVILLI, La non discriminazione nell'Unione europea, etc., p. 206 ss.

¹²³ S. SENESE, Qualche considerazione a proposito dell'onere della prova, cit., p. 346 ss. 122 L. Curcio. Le azioni in giudizio e l'onere della prova, cit., p. 550 ss.

discriminazione, e dunque anche ad esse si applicheranno le regole procedimentali e i rimedi in esame, e in particolare il regime probatorio agevolato previsto per il giudizio Egnaglianza e differenze nei rapporti di lavoro, cit., p. 408 ss. antidiscriminatorio, Cfr. G. De SIMONE, Eguaglianza e move differenze, p. 535; D. 1221. 127 Da ricordare, a tal proposito, che nella direttiva le molestie sono state equiparate alla

¹²⁴ Cfr., per tutti, M.T. LANQUETIN. La preuve de la discrimination: l'apport du droit

processuale contro le discriminazioni tra lavoratori e lavoratrici, in «Riv. It. diritto del cit., p. 234 ss.; A. VALLEBONA, Inversione dell'onere della prova nel diritto del lavoro, in l, n. 125/1991); in tema M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, rafforza, cost, le innovazioni introdotte in materia anche a livello nazionale (es. in Italia con la communantaire, in «Droit Social», 1995, n. 5, p. 435 ss. ¹³ L. MELICA, *La problematica delle discriminazioni razziali*, ch., p. 38 ss.; la direttiva «Riv. Trimestrale dir. Proc. Civile», 1992, p. 811 ss.; L. DE ANGELIS. Profili della tutela lavoro», 1992, I, p. 457 ss.

Diritto antidiscriminatorio e religione: nocioni e strumenti

95

che possono essere imposti per risarcire le vittime¹²⁸ strettamente collegati, anche in forza del fatto che la tutela effettiva dalla discriminazione e le norme sul ricorso e sul regime probatorio sono discriminazione dipende dai mezzi di ricorso, dai rimedi e dalle sanzioni

egli appartiene – ma senza spiegare a nessuno il criterio in base al quale egli esempio se il direttore di un albergo sceglic i propri dipendenti preferendo particolar modo per i casi di discriminazione diretta, ma occulta¹³⁰ non sempre si potrà dimostrare agevolmente che esso costituisca fondamento di un presunto atto di discriminazione¹²⁹. Ciò accadrà soggetto - resta confinato nel foro interno della persona; di conseguenza, particolare, per la religione, un fattore che solitamente – pur connotando un l'appartenenza religiosa dei candidati e li avesse selezionati di conseguenza. ha operato, sarà difficile dimostrare in giudizio che egli conoscesse quelli appartenenti ad una determinata religione – magari la stessa alla quale discriminazione resta pur sempre un'operazione complessa. Lo è, in favorisce l'attore rispetto al convenuto, la dimostrazione di Se l'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 10 della direttiva,

subito, a causa della religione, da una categoria di soggetti rispetto ad altri. sull'appartenenza religiosa, è inibita la possibilità di fare riferimento a mezzi di prova come l'evidenza statistica, che attesterebbe lo svantaggio lnoltre, non esistendo in genere raccolte di dati ufficiali

maggiore di soggetti svantaggiati. Ciò da un lato amplia la possibilità di direttiva 2000/78 non indica più la presenza di una quantità proporzionalmente svantaggio, derivante da una regola neutra, per gli appartenenti ad una basa non su un dato incontrovertibile (numerico) ma su una libera valutazione lato, però, rende più vaga la modalità di prova della discriminazione, che si individuare norme neutre e contemporaneamente discriminatorie; dall'altro religione; per individuare una misura indirettamente discriminatoria, discriminazione indiretta – come si è detto – richiede che vi sia un particolare discriminazione determinata da una norma neutra; la definizione di In questo senso, particolarmente difficile da dimostrare e

svantaggio quantitativo, le statistiche e i dati numerici possono ancora dichiarato nel preambolo della direttiva stessa 132 (qualitativa) dell'interprete 131. Caduto l'obbligo della dimostrazione di uno costituire mezzi di prova nel giudizio antidiscriminatorio, secondo quanto Per quanto concerne la religione, tuttavia, l'uso di statistiche non

sull'appartenenza religiosa o razziale (i cosiddetti "dati sensibili") e ne limitano la raccolta 13. Un soggetto che, agendo in giudizio contro la agevola la prova di uno svantaggio. Difatti, occorre ricordare che la neutra ponga in posizione di svantaggio gli appartenenti ad una determinata discriminazione, voglia addurre dati statistici per mostrare come una norma comunitario e le legislazioni nazionali vietano espressamente le indagini direttiva 2000/78 si applica all'ambito del lavoro, nel quale il diritto religione, dovrebbe poter accedere proprio a queste tipologie di dati la

siano stati messi in atto di proposito società, tanto da stabilime la sanzionabilità indipendentemente dal fatto che discriminatori sono ritenuti un fenomeno di per sé negativo per le odierne dell'intento discriminatorio è, peraltro, un punto già consolidato nella normativa e giurisprudenza precedenti¹³⁵. Ciò significa che i trattamenti cenno alla volontarietà della condotta discriminatoria; l'irrilevanza definizioni di discriminazione contenute nelle direttive del 2000 non si fa Ancora riguardo al regime probatorio, occorre notare che nelle

4.2. MEZZI DI ESECUZIONE E DI PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI

richiama e sottolinea in modo particolare il ruolo delle parti sociali e delle Al fine di evitare comportamenti discriminatori, la direttiva 2000/78

¹²⁸ O. DE SCHUTTER, Methods of Proof, cit., p. 23.

soggetto, anche quaiora non si dimostrasse veritiera. discriminazione anche quando essa è fondata sulla presunta appartenenza religiosa di un 129 În questo senso è interessante notare che alcune legislazioni nazionali (tra le altre, quella britannica e quella francese, sulle quali ofr, cap. III) precisano che sussiste

immaginare, infatti, che chi compie un atto di discriminazione tenda a non dimostrarlo Sono questi, peraltro, i casi più frequenti di discriminazione diretta. È logico

¹³¹ M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze, cit., p. 513 e supra, par. 1.1.

quali si può argomentare che sussiste disoriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle nomne e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica». Al numero 15 del preambolo si afferma che: «La valutazione dei fatti sulla base dei

¹³⁴ O. DE SCHUTTER, Methods of Proof, cit., p. 27 ss. Cfr. supra, nota n. 2

¹³⁵ G. De Simone, La nozione di discriminazione diretta e indiretta, cit., p. 713 ss.

invece, anmesso come mezzo di prova. Per una ricostruzione del dibatitto e della giurisprudenza italiana sul tenn si veda anche M. BARBERA, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, cit., p. 218 ss. della regola generale dell'irrilevanza dell'intenzione di discriminare, il dolo possa essere nel contratto, in «Diritto occlesiastico», 2006, n. 1-2, p. 98 e 105 ss.; l'A. nota che, a fianco 136 Stilla prova dell'intento discriminatorio eft. D. MAFFEIS, La discriminazione religiosa

2

organizzazioni non governative, che hanno il compito di promuovere la realizzazione del principio di parità (articoli 13 e 14). Il legislatore comunitario stabilisce che gli Stati promuovano il dialogo con le parti sociali (art. 13), le quali dovranno monitorare gli ambienti di lavoro, condurre ricerche e diffondere buone pratiche per promuovere la parità di trattamento; avranno, inoltre, il compito di agevolare l'introduzione di regole antidiscriminatorie nei contratti collettivi stipulati negli ambiti di applicazione della direttiva. Il dialogo sui problemi della discriminazione dovrà coinvolgere, in base all'art. 14, anche le organizzazioni non governative che «hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1»: le stesse organizzazioni che l'art. 9.2 autorizza ad agire in giudizio per conto delle vittime di discriminazione.

all'articolo 13. l'istituzione di uno o più organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento 137, organismi che si sono rivelati un subisce trattamenti sfavorevoli fondati sui motivi di cui all'art. I della dir. previsione analoga, relativa agli organismi per la parità, non è presente nella corrispondente art. 12 dir. 2000/78), e assistenza alle vittime 138 informazioni (prevista, tra l'altro, anche dall'art. 10 della direttiva e dal sull'etnia o sulla razza, effettuando raccolte dei dati, diffusione di importante punto di riferimento per le vittime delle discriminazioni fondate si occupano della discriminazione razziale la competenza di promuovere la sarebbero tenuti a garantire la medesima assistenza prevista dall'art. 13 collegati con quelli di discriminazione razziale, gli Stati europei non diverso trattamento delle vittime di discriminazioni razziali rispetto a chi in presenza di una "discriminazione nella discriminazione", ovvero di un direttiva 2000/78. Dal punto di vista della difesa dei diritti delle vittime, si è norme nazionali di attuazione delle direttive, che hanno esteso ai centri che della dir. 2000/43; questa diversità è stata colmata, in alcuni casi, dalle 2000/78. In particolare, nei casi di discriminazione religiosa, spesso La direttiva 2000/43 sulla discriminazione razziale ha previsto anche

parità di trattamento relativa a tutti i "grounds of discrimination" previsti dalle direttive del 2000^{199} .

5. LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA, TRA INTERVENTO SOVRANAZIONALE E COMPETENZE STATALI

mezzi». Si tratta di atti che impongono solo un obbligo di risultato, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai membri a cui sono rivolte «per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comma, del TFUE (già art. 249 TCE), le direttive vincolano gli Stati direttive e degli obblighi che esse determinano. Ai sensi dell'art. 288, saranno tenuti ad approvare specifici provvedimenti o a modificare la rivolgono esclusivamente agli Stati membri (di solito a tutti gli Stati), i quali necessità di un intervento attuativo da parte degli Stati, le direttive si generale e che prevedono disposizioni direttamente vincolanti, senza gli scopi indicati 110. A differenza dei regolamenti, che hanno portata europeo. In linea di principio, inoltre, le direttive mancano di una diretta normativa interna in modo di renderla conforme a quanto previsto a livello lasciando liberi gli Stati di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere attraverso gli interventi di attuazione di volta in volta predisposti dagli Stati. applicabilità negli ordinamenti nazionali: esse saranno efficaci solo A questo punto è opportuno ricordare alcune caratteristiche delle

L'ordinamento dell'Unione ha previsto questa tipologia di provvedimenti perché non in tutte le materie è attuabile o desiderabile una provvedimenti perché non in tutte le materie è attuabile o desiderabile una completa uniformità normativa del diritto di tutti gli Stati membri. In alcuni casi, è sufficiente che le misure adottate a livello nazionale siano indirizzate al raggiungimento di un fine comune, indicato dall'Unione. Nel caso delle al raggiungimento di lotta alle discriminazioni e il rafforzamento delle pari opportunità costituiscono l'obiettivo da raggiungere, in vista del quale ciascuno Stato ha dovuto modificare e innovare la propria legislazione, secgliendo i mezzi e le forme più adatte alle caratteristiche nazionali. Il legislatore europeo ha dettato, in questo senso, alcune linee generali legislatore di riferimento, obblighi quanto alla tutela delle vittime e ai mezzi

¹³⁷ C. FAVILLI, L'istituzione di un organismo per la pronozione delle pari opportunua prevista dalla normativa comunitaria, in «Dir. Unione europeaw, 2002, 1, p. 177 ss.

¹³⁸ Per quanto riguarda l'assistenza alla vittime da parte di associazioni ed organizzazioni, dispongono l'art, 7.2 della dir. 2000/43. de l'art, 9.2 della dir. 2000/75. Quest'uttima, a differenza della direttiva sulla discriminazione razziala, non prevede che vi sia un organismo nazionale per la promozione della paritit, questo può assolvere, in base all'art, 13 dir. 2000/43 le funzioni previsto dalla direttiva in merito di protezione delle vittime e di azione in giudizio. La direttiva 2000/78, invece, si limita a rinviare al legislatore nazionale la determinazione delle associazioni legitimate ad agire cx art, 9.2.

 ^{1.79} É questo il caso dell'organismo per la parità britamico istituito dall' Equality Act 2006.
 140 In generale, su carattoristiche ed effetti delle direttive, efr. G. STROZZI, R. MASTROIANNI, Diritto dell'Unione curopea, ett., p. 267 ss.; G. GAJA, A. ADINOLFI, Mirodicione di diritto dell'Unione europea, ett., p. 178 ss.; E. POCAR, Diritto dell'Unione curopea, ett., p. 178 ss.;

di ricorso e di esecuzione, ecc.), ma ha lasciato liberi gli Stati di determinare le modalità di attuazione e gli aspetti di dettaglio.

Come già accennato, l'art. 13 del TCE consentiva alle istituzioni curopee di adottare «provvedimenti» per la lotta alle discriminazioni, senza specificare la tipologia di atti. La scelta di utilizzare uno strumento come le direttive nel caso dei diritto antidiscriminatorio ha una sua logica: infatti l'approccio degli Stati dell'Unione al tema della discriminazione (specie quella razziale e religiosa) è piuttosto diversificato e la direttiva permette loro di tenere conto delle norme già in vigore a livello nazionale, delle caratteristiche del fenomeno della discriminazione all'interno della società e di decidere gli strumenti più adatti a combattoria "i". Tutto ciò nel rispetto di un quadro concettuale comune, che potrà risultare utile anche per le vittine di atti discriminatori: una tutela efficace su tutto il territorio dell'Unione si baserà anzitutto su una comprensione comune di che cosa si intende per discriminazione e di quali siano i comportamenti vietati.

Anche i concetti di base sono stati inseriti nelle direttive mirando all'armonizzazione tra gli Stati, ma tenendo presente l'esistenza di diverse 'tradizioni costituzionali' in materia. Queste possono individuare modelli di uguaglianza differenti, persino più avanzati, e leggere il principio di parità come obiettivo che trascende i singoli divieti di discriminazione¹⁴². Per questo i concetti che si riferiscono all'uguaglianza ostanziale (come le azioni positive) non sono definiti in modo dettagliato dalla direttiva, per consentire agli Stati di dare attuazione agli standard europei con modalità e sfunature diverse. Lo stesso si può dire per quanto riguarda le eccezioni ai divieti di discriminazione, soprattutto quelle relative alle organizzazioni di tendenza: di fronte a un tema che tocca anche lo status delle confessioni religiose, l'intervento armonizzatore dell'Unione europea si arresta e lascia una maggiore discrezionalità al legislatore nazionale.

L'analisi dell'attuazione delle direttive negli Stati si rivela, quindi, di grande interesse per comprendere quanto il diritto europeo possa arrivare ad incidere sia nello sviluppo del diritto antidiscriminatorio tont contr, sia nella disciplina della libertà religiosa che ad esso si collega.

PARTE II IL LIVELLO NAZIONALE. Diritto antidiscriminatorio e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito

¹⁴ Aspetto messo in evidenza da I. CHOPIN, Campaigning against Racism and Xenophobia; from a legislative perspective at European level, Bruxelles, ENAR, 1999, p. 2.
¹⁴ Cfr. supra, cap. I. par. 4 e, per le letture nazionali, infra cap. III.

diversità, è la volontà di non stabilire una tutela obbligatoria in questo esenso, lasciando agli operatori del diritto l'opportunità di valutare le senso, lasciando agli operatori del diritto l'opportunità di valutare le situazioni caso per caso⁵⁵. L'applicazione dei concetti del diritto situazioni come si è visto, non è, infatti, sistematica: inoltre, al di antidiscriminatorio, come si è visto, non è, infatti, sistematica: inoltre, al di adi alcune naturali oscillazioni, la giurisprudenza francese appare sempre là di alcune naturali oscillazioni, la giurisprudenza francese appare sempre attenta a non riconoscere l'operatività di un vero e proprio diritto attentamenti differenziati, soprattutto quando entra in gioco la tutela del principio di laicità e di uguaglianza formale⁵⁶.

principio un iaiviui vui ugungerimina in HALDE ha affermato un obbligo a Da parte sua, neppure la HALDE ha affermato un obbligo a differenziare i trattamenti in base alla religione, limitandosi alla decisione dei casi di specie. È poi indicativo il fatto che tale organismo, più "aperto" dei casi di specie. È poi indicativo il fatto che tale organismo, più "aperto" alla considerazione delle specificità religiose, sia stato soppresso soppresso alla considerazione delle specificità religiose, sia stato soppresso soppresso sop

. 2.3. L'ITALIA E L'APPLICAZIONE DISATTENTA DEI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE

Come in Francia, anche in Italia la giurisprudenza sull'applicazione delle direttive, con particolare riguardo al fattore religioso, non è debindante. Già una decina d'anni orsono, la dottrina segnalava che gli abbondante. Già una decina d'anni orsono, la dottrina segnalava che gli interventi dei giudici in tema di pratiche religiose nel lavoro erano stati sporadici³⁸. Ciò poteva essere ascrivibile alla situazione della società italiana, nella quale non vi era ancora una vasta diffusione di diverse comunità etniche e religiose, con le relative esigenze e richieste; costi, comunità etniche e religiose, and alcuni casi relativi al velo islamico o ad mentre in Francia già emergevano alcuni casi relativi al velo islamico o ad altre pratiche di confessioni di minoranza, nel nostro Paese le controversie altre pratiche di confessioni di minoranza, nel nostro Paese le controversie

spesso oggetto di giurisprudenza⁶². Si dovrà osservare, quindi, motivi di questa mancanza, sia generali (il fatto che i "portatori di diversità antidiscriminatorio per il momento non ha avuto un ruolo così incisivo. religiosa) e si proverà ad ipotizzare alcune ragioni per cui il diritto determinati problemi sono affrontati, piuttosto, attraverso il ricorso ai principi costituzionali (uguaglianza[©], laicità, principio pattizio, libertà fattore religioso, mentre gli altri fattori di discriminazione sono stati più Altri motivi sono probabilmente legati al modello italiano di uguaglianza e attuativi delle direttive, di alcune garanzie dal punto di vista processuale) determina una difficile interpretazione e applicazione; l'assenza, nei decreti quali la conciliazione stragiudiziale), sia legati al diritto antidiscriminatorio forme alternative di risoluzione delle controversie nell'ambito del lavoro, sul piano sociale ed economico, nell'accesso alla tutela giurisdizionale59; religiose" nel nostro Paese siano spesso stranieri, con oggettive difficoltà, antidiscriminatorio non viene molto sfruttato. Diversi possono essere i libertà religiosa e: la scarsità di pronunce riguarda, infatti, in particolare il în sé (la complessità della normativa e dei concetti di riferimento, che ne restano rarissime e il potenziale di tutela contenuto nel in senso multiculturale, le pronunce sul fattore religioso in questo ambito nell'ambiente di lavoro. Oggi, nonostante i mutamenti della società italiana religiosi e solo in minima parte il problema delle diversità religiose riguardavano soprattutto le organizzazioni di tendenza o il lavoro dei inadeguata conoscenza e consapevolezza dei diritti garantiti; la presenza di

³⁵ La dottrina francese ha sottolineato, a tal proposito, il diverso approecio dei giudici or proposito alla tradizione nazionale in materia (v. F. AST, L'appani di dvoit à la non-curopei rispetto alla tradizione nazionale in materia (v. F. AST, L'appani di dvoit à la non-discrimination, p. 204 ss.), indicando nella giurispundenza della Corte di Strasburgo (specio discrimination, p. 204 ss.), indicando nella giurispundenza della Corte di Strasburgo (specio nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos, cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent. Thimmenos di predisporre nella sent. Thimmenos cit.) un più deciso indirizzo verso il dovere degli Stati di predisporre nella sent.

^{**}Ad esempio, una serie di sentenze lanno preso in esame la discriminazione fondata e indiretta.

**sull'origine etnica e la cittadinanza, efr. la rassegna di A. CASADONTE, A. GUARISO, L'azione olastico.

Jal Defenseur des Droils.

**Jal Defens

⁷⁰ N. COLAIANNI, Veci in dialogo: organizzazioni..., cit., p. 223, nota per esempio che «i divieti di discriminazione, collocati nell'art. 3 Cost., sono stati prevalentemente teorizzati e applicati all'interno del principio di eguaglianza» e che ciò ha impedito un loro «approfondimento autonomo».

Per questo motivo la direttiva sottolinea l'impegno degli Stati a offirie le corrette garanzie procedurali, nonché di mettere in atto misure di promozione dei diritti dei lavoratori (attraverso, ad esempio, il dialogo sociale), impegno non del tutto attuato dall'Italia. Un'inversione di questa tendenza, con una maggiore presenza di contenzioso relativo alle esigenze delle minorateze religiose, è stata notata – non a caso per altri Pressi, come il Regno Unito – da J. RINGELHEIM, Religion, Diversity and the Workplace. What Role for the Law?, in K. ALIDADI et al. (eds.), A tew of failit?, cit., p. 338.

On riferimento alla giurisprudenza in tema di discriminazioni etniche, ma con rilievi validi in generale, cir. L. MüGHNI, Rassegna della giurisprudenza in materia di azione civile contro la discriminazione per motivi ranziuli, etnici, nazionali o religiosi, in G. De MARZO, M. CAPPONI (a cura di), Controstare le discriminazioni, Firenze 2011, spec. p. 136 ss.

10 Di cui si è dotto supra, cap. III, par. 1.3.

Non discriminazione e tutela della libertà religiosa nella prassi

religiosi in un luogo di lavoro pubblico, tema che ha caratterizzato, peraltro, primo gruppo, il problema più frequente è quello della presenza di simboli dall'altro quelle relative a controversie avvenute in aziende private. Nel amministrazione o un comportamento di un datore di lavoro pubblico. pronunce che hanno avuto ad oggetto una norma della pubblica sotto-insiemi, caratterizzati da alcunc tematiche ricorrenti: da un lato, le la disparità di trattamento in materia religiosa si possono dividere in due sulla discriminazione riguardano perlopiù ipotesi di discriminazione diretta. di fuori dell'area lavoristica. Nel secondo, i casi che considerano le norme varie vicende in materia religiosa emerse in Italia negli ultimi anni, anche al collegata alle convinzioni personali del lavoratore, e in particolare il licenziamento ideologico. Le sentenze che prendono in considerazione - anche in modo marginale

che in alcune le norme sulla discriminazione non vengono neppure esposto il crocifisso, le norme di derivazione curopea non vengono trattamento sfavorevole ad esso collegato. Così, nel celebre caso del giudice di lavoro pubblico, e solo secondariamente quella dell'individuazione di un principale pare quella dell'ammissibilità di un simbolo religioso nel luogo utilizzate. Questo è comprensibile se si considera che la questione presenti nel ricorso e negli atti del processo)" «discriminazione» e «discriminatorio», riferiti al simbolo religioso, sono applicate e il ragionamento segue altri criteri (anche se i termini Partendo dalla prima serie di sentenze, si può immediatamente notare ", che aveva rifiutato di tenere le udienze in aule di tribunale ove fosse

comportamento del dirigente sarebbe stato diretto a garantire il pluralismo e a tutelare la coscienza degli alunni⁶⁸, e non a porre il docente in situazione sottolinea l'importanza dei soli effetti discriminatori o "molesti"69 non era connotata da intento discriminatorio, mentre la legislazione europea sarebbe di fronte a un caso di molestie è supportata dal rilievo che l'azione antidiscriminatorie recenti. Anche l'affermazione in base alla quale non si che ha ispirato la condotta, nonostante l'opposto orientamento delle norme di particolare svantaggio. Con ciò pare attribuirsi rilevanza all'intenzione e legittimità della norma neutra, limitandosi ad affermare che relativa all'affissione dei crocifisso nella classe, rivolta a tutti carattere discriminatorio di una norma neutra (nella specie: la circolare direttiva e del decreto attuativo del 2003, proprio la presenza di uno scopo della condotta, ne esclude il carattere discriminatorio affermando che operare una comparazione e analizzare le eventuali cause di giustificazione enucleato i divieti di discriminazione e di molestie, il giudice, anziché questo caso, l'uso di tutte le nozioni di cui al d.lgs. n. 216/2003, una discriminazione (diretta e indiretta), sia di una molestia. Se vi è stato, in sanzione disciplinare e minacciato l'intervento della Procura della Repubblica. Il giudice ha respinto il ricorso⁶⁷, negando la presenza sia di presenza del crocifisso e, in seguito al suo rifiuto, aveva attivato una (ateistiche), poiché il dirigente scolastico lo aveva obbligato a insegnare in corretto. Si trattava, stavolta, di un docente di scuola superiore che argomentazioni del giudice, ma non sono state applicate in modo del tutto nozioni di discriminazione sono, invece, presenti sullo sfondo delle insegnanti). Nell'ordinanza, in realtà, il giudice non ha valutato la necessità legittimo, perseguito con mezzi necessari e proporzionati, può escludere il rispettare la volontà della classe di esporre il crocifisso. Ora, ai sensi della l'azione del dirigente scolastico aveva un altro scopo, quello cioè di l'elaborazione concettuale non appare però approfondita. Difatti, dopo aver lamentava di essere stato discriminato per le sue convinzioni personali Nel caso "Coppoli"6, ancora relativo alla presenza del crocifisso, le

amministrativa, per chiedere la rimozione del crocifisso; dall'altro un doppio procedimento (penale e disciplinare) nei confronti del Tosti per omissione di atti d'ufficio. In merito cfr. M. tema della presenza dei simboli religiosi nelle ande di giustizia, in «Ciur. Cost.», 2009; le S. LARICCIA, Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di Cassazione sul CROCE, Il acaso Tosti»: un'altra avittoria di Pirro»?, in aQuad. Cost.», 2011, n. 4, p. 949 ss.; pronunce e ulteriore documentazione si trovano nel sito dell'UAAR, Unione degli Atei e degli el La vicenda ha visto da un lato un ricorso da parte del giudice alla giustizia

ispettore di polizia che aveva lamontato la presenza di immagini sacre presenti negli edifici dei una violazione della libertà religiosa del ricorrente, ateo. In appello, il Tribunale di Catania Comune presso il quale lavorava. Nella sentenza di primo grado il giudice aveva riscontrato Agnostici Razionalisti <u>www.uaur.it</u> soggettivi del lavoratore, tra cui quelli di cui all'3 della Costituzione. tutto diversi da quelli del diritto antidiscriminatorio, benché si faccia riferimento ai diritti 17789/09) ha riconfermato l'inammissibilità del ricorso. Le argomentazioni seguono criteri del della propria incompetenza sulla materia e in seguito la Cassazione (sent. 30 luglio 2009, n. (sez. Paternò, sent. 22 gennaio 2008) ha respinto l'esposto presentato da Galvagno, sulla scorta 65 Analoghe osservazioni si possono esprimere per quanto riguarda il caso "Galvagno", un

approfondimenti si veda il sito dell'UAAR, www.uaar.it.

7 Tribunale di Terni, ordinanza 24 giugno 2009, in www.olir.it. composizione collegiale, su reclamo, con ordinanza 5 ottobre 2009. Per documenti e 66 Analizzato in prima istanza dal Tribunale Civile di Temi, ordinanza 24 giugno 2009 e in

caso non segue criteri del tutto corretti. tipo di problematiche, ma dal punto di vista delle norme antidiscriminatorie la soluzione del 68 Peraltro, appare interessante il riferimento alla volontà della classe nel gestire questo

cap. II, par. 12 della persistenza di elementi soggettivi in alcuni Stati si è detto a proposito della "Sulla definizione europea oggettiva della discriminazione e delle molestie efc. supra.

presente anche in un altro caso, nel quale il concetto di discriminazione soggettivi, come l'intenzione di discriminare. Questa impostazione è a pronunciarsi sul carattere discriminatorio di una norma comunale sul sfumatura soggettiva. Si tratta di una sentenza del TAR Toscana 70, chiamato resta sullo sfondo ma viene comunque evocato, appunto con questa una tendenza giurisprudenziale che attribuisce rilevanza ad elementi codificato la nozione europea "oggettiva" di discriminazione, resiste ancora sistema di turnazione delle aperture domenicali delle farmacie. Il ricorrente, economico. Nella sentenza si fa cenno al problema della disparità di non poteva recuperare i turni la domenica, subendo così un pregiudizio negozio il sabato per poter rispettare le prescrizioni religiose sul riposo, egli Amministrazione svantaggioso nei suoi confronti, poiché, chiudendo il suo un farmacista ebreo, riteneva il mancherebbe l'intenzione di mettere in atto un trattamento sfavorevole' esclude trattamento, ma senza far riferimento alle norme di derivazione europea e si Come si è accennato, se il legislatore italiano ha correttamente esplicitamente l'esistenza di comportamento della Pubblica una discriminazione perché

La sottolineatura dell'elemento soggettivo in questi casi ha reso sicuramente più difficile l'emersione di una discriminazione: occorrerebbe, infatti, dimostrare che la religione era stata presa in considerazione espressamente e volontariamente per creare uno svantaggio, prova non agevole, soprattutto nell'ambito dell'impiego pubblico, che si basa, solitamente, su criteri neutri. Ne risulta una lettura tradizionale delle problematiche contestate, piuttosto miope riguardo alla tutela delle discretiche.

Altre sentenze, invece, ricostruiscono correttamente la nozione di discriminazione, correttamente trasposta – come si è visto – nel decreto discriminazione, concettamente trasposta – come si è visto – nel decreto discriminazione, concettamente concettamente della discriminazione concettamente della concet

attuativo della direttiva 2000/76. Un'interpretazione conforme a quella europea si può leggere, ad esempio, in un caso analizzato dal TAR Puglia⁷². La sentenza ha rilevato il

Francia, ma anche a proposito della tendenza italiana previgente alle direttive (supra, cap. III. par. 3 e 4, e cap. IV par. 2.1).

⁷⁰ Tar Toscana, Sezione II, sent. 4 novembre 2009, n. 1575, in www.olir.it.

⁷¹ Si afferma, in proposito che «per potersi parlare di auto discriminatorio, occorre, mutuando la giurisprudenza formatasi in tuna di discriminazioni perpetrate dal datore di lavoro mutuando la giurisprudenza formatasi in tuna di discriminazioni perpetrate dal datore di lavoro (qui, della P.A.). —, di autocere ad altri lavoratori, a causa, tra dall'*interno* del datore di lavoro (qui, della P.A.). —, di autocere ad altri lavoratori, a causa, tra dall'o, del loro auteggiamento religiosco» (consivo mio). Da notare, ad ogni modo, che il ricorso è stato presentato al giudice amministrativo e mon al giudice ordinario ex. art. 44 dei d.lgs. n. è stato presentato al giudice amministrativo e non al giudice ordinario ex. art. 44 dei d.lgs. n. è stato presentato al giudice amministrativo e non al giudice ordinario ex. art. 44 dei d.lgs. n.

⁷² TAR Puglia, sentenza 14 settembre 2010, n. 3477 (in OLIR.it. http://shar.cs/z/mwt).

carattere discriminatorio di un bando pubblico che sclezionava medici e ostettiche per i consultori cittadini, a condizione che essi non fossero obiettori di coscienza ai sensi della legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Il giudice amministrativo – anche alla luce della giurisprudenza comunitaria – chiarisce, in primo luogo, che vi è facoltà di impugnare una disposizione discriminatoria anche se l'effetto lesivo non si è attualmente verificato. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano neppure partecipato alla procedura di selezione e perciò non car scattata la loro esclusione, dovuta allo status di obiettori; era possibile, ad ogni modo, far rilevare l'illiceità (potenziale) della clausola del bando⁷³. In secondo luogo, dopo aver individuato una discriminazione diretta, si utilizza correttamente la previsione sui «requisiti occupazionali», affermando che non era possibile, nel caso di specie, giustificare il trattamento dispari⁷⁴.

In un altro caso rocente⁷⁵, nuovamente concernente la presenza di simboli in una scuola, si sono applicati i concetti di derivazione europea, pur con alcune particolarità. Ad Adro (Brescia), un'immagine dal significato politico affissa nei locali di un istituto scolastico è stata ritenuta all'origine di un effetto svantaggioso per i lavoratori, che si trovavano in un ambiente "saturo" ideologicamente⁷⁶. Se il ricorso faceva riferimento a una discriminazione indiretta, integrata da un simbolo diffuso e quindi applicato indistintamente a tutti, la sentenza sposta l'analisi sull'esistenza di un pregiudizio per la libertà di espressione e di insegnamento e utilizza, a questo fine, il concetto di molestie come codificato dal nuovo diritto antidiscriminatorio. Al giudice preme precisare che non sempre la presenza

⁷¹ A tal fine, si sottolinea come lo svantaggio potenziale possa essure fatto rilevare anche da parti terze. Si stabiliscono, a questo proposito, alcuni criteri circa la legittimazione degli interventi ad adinvendim da parte di associazioni e organizzazioni, il cui interesse per la tutela dei diritti richiamati nel caso di specie dovrà risultare dagli scopi indicati dai loro statuti.
⁷⁴ Nol creo di secole il richiamati nel caso di specie dovrà risultare dagli scopi indicati dai loro statuti.

⁷⁴ Nel caso di specie, il riferimento alle convinzioni personali (il fatto, cioè, che gli aspiranti di posti nei consultori fossero «mon obiettori») avvebbe dovuto essere un requisito «essenziale e determinante» ai fini dello svolgimento della mansione per non essere qualificato come discriminatorio. Fatto che non si è verificato e che ha consentito di rintracciare una discriminazione vietata.

⁷⁵ Trib Brescia, ordinanza 29 novembre 2010, n. 2789-29 (in «D&L» 2011, n. 3, con nota di V. PROTOANA, Sul divicto di discriminare sulla base delle convinzioni personali: il caso del "sole delle dipi") e ord. 7 febbraio 2011, n. X-7 "CGIL e, Istituto comprensivo di Adro" (in «D&L» 2011, n. 4, p. 992 ss., con nota di V. PROTOPADA, Il d.lgs. 216/2003 alla prova dei "Soli padani").

⁷⁶ Si trattava del simbolo del "Sole delle Alpi"; secondo la parte resistente, esso era utilizzato come simbolo della cultura e dell'identità regionale, mentre in base alla ricostruzione dei giudici, essendo uno stemma riconducibile alla Lega Nord, costituiva un'espressione ideologica, che poneva in condizioni di svantaggio i tavoratori dell'istituto,

di simboli è atta a creare una discriminazione o una molestia: infatti, una situazione «che pure può risultare "sgradita" [...] non potrebbe da sola intaccare la sfera delle convinzioni personali». In particolare, sussiste una molestia non solo e non tanto quando vi è una percezione negativa dei dipendenti rispetto a una data condotta, ma piuttosto quando si determinano condizioni lavorative "inquinate" dalla diffusione di immagini che suggeriscono una visione di parte e che impediscono a docenti e discenti lo svolgimento libero e neutro delle attività di insegnamento.

Dal punto di vista concettuale, vengono precisati alcuni punti che sembrano di interesse, specie per sviluppi futuri. In primo luogo, analogamente alla sentenza del Tar Puglia già richiamata, si afferna che non è necessaria la presenza di uno svantaggio reale ed attuale: se, la direttiva 2000/78, relativamente alla discriminazione indiretta, ha parlato di norme neutre che possono causare uno svantaggio 78, qui si è ricordato che il controllo può riguardare anche condotte «destinate a colpire intere categorie» di persone (comprese, quindi, disposizioni normative?), benche non abbiano ancora spiegato i propri effetti. Un ruolo particolare è, pertanto, attribuito alle organizzazioni e associazioni, legittimate ad agire per la tutela antidiscriminatoria anche quando non sia individuabile un soggetto leso; questo approccio proietta la tutela antidiscriminatoria in senso preventivo e non solo risarcitorio, la secondo luogo, si è espressamente esclusa la necessità di dimostrare un elemento soggettivo o intenzionale per

rintracciare un comportamento discriminatorio, ribadendo l'introduzione di un concetto oggettivo di discriminazione e di molestia 79 .

Il divieto di discriminazione indiretta, richiamato in quest'ultimo caso, rimane, invece, sullo sfondo della dimostrazione del trattamento illegittimo. Negli altri casi, come si è visto, esso non viene neppure applicato, cosicché le prassi consolidate e strutturali, come quelle legate alla religione di maggioranza, non vengono messe in discussione³⁶. In particolare, per quanto riguarda i simboli religiosi, come si è visto anche per la Francia, il concetto di discriminazione indiretta non ha portato a un controllo più incisivo ed oggettivo sugli svantaggi subiti da alcune categorie di persone: le pronunce in merito hanno considerato la conformità al principio supremo di laicità e alla libertà religiosa, mentre i divieti di discriminazione non hanno apportato novità di rilievo.

Passando, ora al settore privato, anche qui le pronunce che hanno preso in considerazione le norme sulla discriminazione con riferimento al fattore religioso riguardano, tutte, ipotesi di discriminazione diretta. In due di esse si è trattato di stabilire se un licenziamento era stato motivato, rispettivamento, dall'appartenenza del lavoratore a un gruppo religioso dall'espressione di determinate convinzioni⁸⁷. In entrambi i casi il giudice ha applicato le norme del decreto n. 216/2003, escludendo l'esistenza di una discriminazione. Nel primo, si è affermato che alla base del licenziamento vi era una causa estranea all'appartenenza confessionale, e cioè una condotta irresponsabile del dipendente, la quale – a prescindere dalla religione – avrebbe costituito una giusta causa per la fine del rapporto lavorativo⁸³. Nel secondo caso, la convinzione personale del ricorrente non

condizioni di lavoro di chi in quell'ambito debba operare esprimendo le indesiderata e i fini o gli effetti che la stessa determina sull'ambiente lavorativo e, quindi, sulle per quanto riguarda la presenza del crocifisso nei luoghi pubblici, spesso fatta salva proprio in alla neutralità dell'istruzione pubblica, per rafforzare l'affermare del carattere "inquinante" e delle convinzioni personali di ciascuno». Quest'ultima ipotesi sarebbe da escludere nel caso personali»: tale interferenza sarebbe sufficiente a dimostrare una molestia. Altra cosa è ritenere religione alla prova del pluralismo, Padova, Cedam, 2008; E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO. Torino, Allemandi 2010; S. MANCINI, Il patere dei simboli, i simboli del patere. Laicità e bibliografia, C. CARDIA, Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso. forza di un suo presunto valore per la neutralità e il pluralismo scolastico. Cfr., tra l'amplissima discriminatoria. Il pensiero va. unuatis unuandis, alle conseguenze di un similo automatismo presenza di simboli ideologici e religiosi, in forza della laicità della seuola, sia ritenuta della semplice presenza, anche diffusa, di un simbolo. Si fa anche riferimento, in questo caso. wche la "saturazione" ideologica o partitica dell'ambiente possa attentare [...] alla persistenza I simboli religiosi tra diritto e culture, cit. 'molesto" del Sole delle Alpi; sembra, però, che il giudice voglia scongiurare l'ipotesi che ogni 77 L'indagine, secondo il giudice, deve svolgersi «sull'interferenza tra la condotta convinzioni

The tuefa antidiscriminatoria ha anche un «carattere anticipato e preventivo rispetto al realizzarsi della lesione del diritto soggettivo» e «ben può precedere l'individuazione della singola persona lesa» (Trib. Brescia, ord. 29 nov. 2010, citata). Analogo ragionamento nella sent, del TAR Puglia del 14 settembre 2010, citata.

⁷⁶ L'interpetazione oggettiva della discriminazione, come si è già notato, fatica ad affermarsi negli ordinameni nazionali, probabilmente perché implicherebbe una verifica molto più attona degli effetti discriminatori e una maggiore attenzione per la tutela delle diverse identità.

³⁰ Se solitamente non si svolge una valutazione degli effetti discriminatori, ma si tende a verificare altri elementi (anche quelli soggettivi), si può immaginare che ancor più difficilmente si procederi – almeno attraverso queste norme – a verificare gli svantaggi derivanti da norme vigenti, che possono creane discriminazioni indirette "di diritto". Cfr. D. STRAZZARI, Discriminazione razziole e diritto, cit., p. 9 ss.

Kland Corte di Cassazione, sent. 16 febbraio 2011, caso "Volpi e, Helitalia".

⁸² Tribunale Ariano Irpino, ordinanza 3 febbraio 2004, in «Giur, Civ.», 2004, p. 662 ss., con nota di M. VACCARI, Le molesvie ai danni del lavoratore: tra discriminazione e mobbing.
⁸³ Nella specie, il ricorrente aveva affidato lo svolgimento di test attitudinali in azienda a

Neita specie, il repitette aveva attionto lo svogamento di test attionata in assertamente in organizzazione religiosa (dalle note di cronaca si appendie che si trattava di Scientology), sulla quale non aveva effettuato un preventivo moniforaggio. Ciò costituiva una colpa in vigilando, a prescindere dall'appartenenza del lavoratore a tale organizzazione.

era stata sufficientemente delineata e perciò risultava inidonea a fondare la presunta discriminazione.

Sulla qualificazione del «ground of discrimination» si è soffermata, di recente, anche la sentenza della Corte d'Appello di Roma relativa alla mancata assunzione dei metalmeccanici della Fiom da parte delle fabbriche Fiat di Pomigliano⁶⁵. Richiamando svariate norme e pronunce internazionali, il giudice ha precisato che la nozione di «convinzioni personali» è da intendersi in senso ampio: essa «racchiude una serie di categorie di ciò che può essere definito il "dover essere" dell'individuo» e può evocare, tra l'altro «una sorta di "credo" laico», come ad esempio l'affiliazione sindacale⁵⁶, che era all'origine del trattamento svantaggioso contestato⁶⁷. Riconoscendo in tale trattamento una discriminazione direttiva, la Corte afferma, poi, che essa non può essere giustificata se non nel caso in cui le opinioni sindacali in questione costituiscano un requisito essenziale e determinante ai sensi dell'art. 4.1 della direttiva 2000/78⁵⁸. Ciò

⁶⁶ Il tribumale ricorda, în particolare, che per qualificare un atto come discriminazione o molestia, occorre dimostrare il suo collegamento con uno dei fattori contemplati dalla normativa europea. E quanto al concetto di «convinzioni personali» si specifica che esse non sono «de mere idec che ciascouna persona esprine sui diversi faiti del vivere quotidiano, bensi le sue convinzioni politico-ideologiche, vale a dire quel bagaglio di esperienze, convincimenti ideologici, politici, morali e sociali, che concorre a formare la personalità di un individuo, differenziandolo e al tempo stesso qualificandolo come tale nella generalità dei rapporti sociali».

⁸⁰ Corte d'Appello di Roma, sez, lavoro, sent. 19 ottobre 2012, "Fabbrica Italia Pomigliano e, FIOM-CGIL Nazionale". Per alcuni commenti A. GUARISO, Promneta untidiscriminatoria cattonomia privata e ripristano della partiti, in «D&L» 2012, p. 661 ss.; L. CALAFA, La discriminazione per orientamento sindacale: prinna nota a Corte d'appello Roma 19 Ottobre 2012, nella pagina web della CGIL http://linyurl.com/ottniir S. BORELLI, Il divito antidiscriminatorio nella vicenda Fiat/Fabbrica Italia Pomigliano (Fip)-Fiom, in «D&L» 2012, p. 369 ss.

^{λο} La riconducibilità delle opinioni sindacali nel genus delle convinzioni personali permetteva, nel caso di specie, l'applicazione delle norme processuali relative al giudizio antidiscriminatorio (ora disciplinate, come si è visto, dal d.lgs. n. 150/2011, cfr. supra, cap. III, par. 4.1, nota n. 228). Si tratta di una delle prime applicazioni del decreto del 2011 e, come sortolineato nei primi commenti alla sontenza, il problema di determinareil fattore di discriminazione potrà riproporsì anche in futuro in giurisprudenza. Cfr. L. CALAFÀ, op. ult. cit.

rattamento săvorevole să redinente collegato alle opinioni sindeală. A tal fine, viste le peetliarită del easo, si è finto ricerso anche a dati statisfiei, oltre che ad elementi di fatto incluei, in linea con l'orientamento curopeo, si è sottolineato che spettava alla resistente in giudizio il dovere di addure prova contraria per dimostrare l'insussistenza della discriminazione (provando, cioè, che la mancana assunzione era avvenuta per motivi oggettivi e non discriminazione.

non discriminatori).
non Cfr. super, cap. II, par. 3. È opportuno ricordare che i requisiti occupazionali sono previsti dalla direttiva come uniche cause di giustificazione della discriminazione diretta.

avrebbe comportato di provare la corrispondenza tra il requisito e un obiettivo dell'azienda e l'esclusione di un qualsiasi collegamento tra tale requisito e la discriminazione, prova non addotta nel caso di specie; del tutto irrilevante, invece, a questo fine – e lo si afferma chiaramente – è la dimostrazione dell'interzione soggettiva di discriminare.89

nostro ordinamento, in realtà, pare che sia proprio la libertà ideologica lato ideologica tout court nel rapporto di lavoro93. Nei casi finora emersi nel europea⁹², pare non corrispondere alla ratio che aveva ispirato l'emanazione modo ampio e che non sarebbe necessario chiarire che cosa si intende per le "opinioni laiche". Parte della dottrina – soprattutto giuslavoristica – ha opinioni sindacali, religione e convinzioni. A ben guardare, anche gli altri sindacale, si deve sottolineare che in questa sentenza il giudice ha sensu a essere tutelata attraverso le norme sulla discriminazione, mentre la pari opportunità di persone e gruppi svantaggiati, più che la libertà delle direttive comunitarie: quella, cioè, di favorire l'inclusione sociale e le interpretazione, oltre a non essere del tutto in linea con la giurisprudenza religione, quanto piuttosto proteggere la libertà del lavoratore". rilevato che il binomio religione/credenza può essere senz'altro inteso in casi ora esaminati riguardano ipotesi di discriminazione ideologica 90 equiparato - ai fini dell'applicazione del diritto antidiscriminatorio fondata su convinzioni personali che si trovano al confine tra la religione e Al di là dei profili più strettamente attinenti al diritto del lavoro e

³⁰⁰ Secondo la Corte «la violazione del principio di non discriminazione ha una portata assolutamente orgaçtitiva e prescinde dalla volontarietà e dalla consepevolezza del comportamento». Affermazione che ha allineato la nozione della discriminazione con quella europea, montre la Cassazione, nel caso "Volpi c, Helitalia" citato, faceva ancora trasparire una certa considerazione degli elementi soggettivi.

⁴⁰ A quelli già citati si può aggiungere il caso della giornalista Tiziana Ferrario, che aveva subito trattamenti sfavorevoli (revoca di incarichi, ecc.) da parte della RAI: secondo i giudici, lo svantaggio subito era discriminatorio in base ai motivi elencati dall'art. 2 del cl.lgs. n. 216/2003, dal momento che la Ferrario aveva «manifestato convinzioni personali non coincidenti con quello della direzione» (così il Tribunale di Roma nell'ordinanza 24 febbraio 2011; cfr. ancho l'ordinanza, su ricorso d'urrenza, del 28 dicembre 2010).

^{2011;} eft. anche l'ordinanza, su ricorso d'urgenza, del 28 dicembre 2010). °Cft. P. BELLOCCHI, Pluralismo religioso discriminazioni lideologiche e diritto del, cit., a 167 M. Anno I d'attributationi hande adharditationi cat.

p. 167; M. AlMo, Le discriminazioni basate sulta religione, cit., p. 43 ss.

Che ha distinto le convinzioni (belici), dalle mete opinioni, poiché queste ultime non surebbero atte a indifferent la vita di un individuo con un corto malo di comme C6 suresa surebbero atte a indifferent la vita di un individuo con un corto malo di comme C6.

sarebbero atte a indirizzare la vita di un individuo con un certo grado di cograza (Cfr. supra. cap. II, pur. 2, nota n. 86. A tal proposito, peraltro, la Corte di Roma tiene a precisare che nel caso di specie l'affilizzione sindacale si è manifestata in una particollare concezione del lavoro e la ispirato determinati comportamenti, conte una vera e propria e reclezza.

73 Da notare che nel diritto del lavoro italiano i divieti di discriminazione religiosa sono

La notare che nel caritto del lavoro ticliano i divieti di discriminazione religiosa sono storicamente affancati dalle previsioni sui divieti di licenziamento per ragioni ideologiche e sindecali (cfr. cap. III, par. 4.1).

del diritto antidiscriminatorio. libertà religiosa in quanto tale trova più ostacoli ad emergere quale obiettivo

occasioni. Ora, è vero che i problemi emersi non riguardano tanto il comune a tutte le pronunce esaminate, nell'impiego pubblico e in quello rintracciarvi una linea di tendenza, è possibile rilevare una caratteristica disattenzione, o della difficoltà, o della scarsa volontà nell'affrontare tali nell'assunzione o nel licenziamento. Tuttavia, si può immaginare che non relativi alla laicità di luoghi pubblici (di lavoro) o a discriminazioni dirette contrasto tra una regola neutra e le pratiche cultuali e che sono perlopiù discriminazione indiretta, benché sia una nozione citata dai giudici in varie privato: in nessuna di esse si affrontano i "problemi religiosi" attraverso la problematiche. manchino controversie relative alle pratiche religiose e alle diversità nel A tal proposito, benché la giurisprudenza sia davvero troppo esigua per ". L'assenza di pronunce in tema, probabilmente, è una spia della

tutela ancora incompleta dal punto di vista processuale⁹⁵ pensare a una generale disattenzione per il diritto antidiscriminatorio e ad organizzazioni a sostegno delle vittime della discriminazione, sia le il quadro concettuale a quello europeo e ribadito sia il ruolo delle di vista, è importante che alcune delle sentenze più recenti abbiano allineato una scarsa esperienza degli operatori del diritto, che si accompagna ad una caratterizza coloro che rivendicano un trattamento diverso in base alla attuale del mercato del lavoro nel suo complesso, sia per l'appartenenza ad trova in una situazione già di per sé svantaggiosa, sia per la situazione disposizione dei lavoratori non siano del tutto utilizzati da parte di chi si agevolazioni sul piano probatorio%. Tuttavia permangono le difficoltà a far una minoranza etnica o nazionale (appartenenza che, in Italia, spesso rilevare una discriminazione, e si può immaginare che gli strumenti a Avendo esaminato la trasposizione delle direttive, si può anzitutto '. Da questo punto

mancata in Italia un'esperienza come quella della HALDE francese, che ha costituito un punto ⁹⁷ L. MUGHINI, Rassegna della giurisprudenza, cit., p. 138 ss. Da ricordare anche che è

\$ 27. W

Non discriminazione e tuteta della libertà religiosa nella prassi 123

compiutamente i problemi del pluralismo religioso. Si tratta di (da parte delle vittime della discriminazione, e non solo". come le c.d. norme "anti-kebab" le a non prestare una sufficiente singolo caso, senza operare un controllo sugli svantaggi effettivi creati, ad esempio, da una norma consolidata⁵⁹. Tale atteggiamento – mostrato anche quando sarebbero rilevanti, oppure ci si limita a una valutazione del è rivelatrice: talvolta non si utilizzano i criteri della non discriminazione questione complessa, che travalica l'analisi dell'applicazione del diritto ad una difficoltà nell'uso dell'armamentario del diritto antidiscriminatorio sistema delle intese, che è rimasto in una situazione di impasse per molti attenzione al pluralismo confessionale ormai diffuso (si pensi soltanto al all'approvazione recente di norme locali che preservano l'identità locale, obblighi europei. Appare, tuttavia, allineato con le tendenze di politica consolidamento del quadro normativo antidiscriminatorio, derivante dagli prevalentemente degli operatori del diritto – contrasta con lo sviluppo e il antidiscriminatorio. In ogni caso, la sporadica applicazione di quest'ultimo una possibile tendenza dell'ordinamento italiano a non affrontare pensi alla tutela dei simboli della religione di legislativa che portano il nostro ordinamento a preservare lo status quo (si Tuttavia, oltre ad una disattenzione (di giudice e legislatore, in primis) e), va anche rilevata maggioranza o

casi più recenti: Z. DAZZI, Milano, discriminata per il velo: "Vnoi lavorare? Allora toglilo". la rassegna settimanale di eronaca a cura di L. De Gregorio http://tinyurl.com/pd69a22 "La Repubblica", 12 Aprile 2013, http://tinyurt.com/pj2m5tu. Si può vedere anche, in OLIR.it, 94 Che infatti non mancano di essere riportate, specie dalla stampa (solo per citare uno dei

⁹⁵ In questo senso, come si è visto, i giudici talvolta rimangono ancorati ai vecchi concetti

L'azione civile contro la discriminazione, cit., passini; L. MUGHINI, Rassegna, cit., p. 108 ss. della seuola di Adro (supra, nota n. 75). In generale sul tema A. CASADONTE, A. GUARISO. "soggettivi" di discriminazione, chiedendo una prova eccessiva ai ricorrenti.
"" Cfr. TAR Puglia, 14 settembre 2010, cit. (supra, note 71-72) e le ordinanze nel caso

giudizio a fianco delle vittime della discriminazione (cfr. supra. par. 2.2).

M. CAPPONI, Il nuovo diritto processuale, cft., p. 201 ss. sottolinea che gli strumenti del di riferimento sia per ottenere pareri, sia per tentare una mediazione tra le parti o agire in

operatori del diritto. diritto antidiscriminatorio non sono ancora divenuti oggetti della "cassetta degli attrezzi" degli

FIORITA, Uguaglianza e libertà religiosa negli "anni zero", cit., p. 33; M. CAPPONI, op. ult. reprimere ex-post singoli atti di discriminazione. maggiore tutela, prevedendo meccanismi preventivi o promozionali, non limitandosi sezione II. altri strumenti – come le azioni positive o gli equality duties – possono offrire una conveniente né sufficiente un intervento del giudice. In questo senso, come si vedrà infra, cil., loc. cit., dove si afferma però che per taluni pregiudizi e svantaggi consolidati, non è Approceio già evidenziato per quanto riguarda la Francia (supra, par. 2.1). Cfr. N.

http://hinyurl.com/ozp9szc). Cft. N. FIORITA. Ugueglienza e liberià religiosa negli "anni zero", cit., p. 31 ss.; in generale v. anche A.G. Chizzont'h. Il rapporto fra istituzioni civili e soggetti religiosi colletivi a livello annuinistrativo; interventismo, sussidiarietà e rapporti con le autonomie, in G. MACRI, M. PARISI, V. TOZZI, Proposta di riffessione, cit., p. 104 ss. Concorrenza e del Mercato, dichiarati discriminatori, oltre che contrari alla libera concorrenza, dall'Autorità Garante della come i ristoranti etnici e venditori di kebab, nei centri storici. Tali regolamenti sono stati un Si tratta di regolamenti comunali che vietano alcune attività lavorative e commerciali cfr. bollettino n. 35 de settembre 2012

Capitolo quarto

anni e che non riesce a individuare una tutela per la seconda religione del Paese)¹⁰¹.

In questo senso, fuori dal campo di applicazione del decreto n. 216/2003, sembrano indicative alcune decisioni nelle quali i giudici non hanno tenuto conto né delle conseguenze dispari di un provvedimento neutro, né della presenza stessa di un'esigenza religiosa, espressa da confessioni di minoranza. Così, il Tribunale di Brescia, pur dichiarando l'illegittimità di una normativa sulle riunioni e cerimonte in pubblico lo. lesiva del diritto di libertà religiosa, ha avallato un'ipotesi di discriminazione indiretta 103; il g.i.p. di Milano 104, poi, nei confronti di un imputato musulmano che aveva rifiutato di togliersi un copricapo tradizionale durante un processo, non ha riconosciuto, da un lato, un

¹⁸¹ Cfr. per tuti A, FERRARI, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompitto, Roma, Carocci 2012, p. 79 ss.

Carocci 2012, p. 79 ss. n. 125 del 24 luglio 2008). Da ricordare che, dopo l'intervento della Corte costituzionale (sent. che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana» (art. 54, come modificato dalla l nperte al pubblico e svolte fuori dai luoghi destinati al culto. Tale ordinanza, come altri provvedimenti dei sindaci, era stata emanata sulla base del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Texto un preavviso all'Autorità locale di Pubblica Sieurezza per le cerimonie o pratiche religiose Quest'ultima imponeva l'uso della lingua italiana nelle riunioni pubbliche e obbligava a dare parte di Associazioni, comitati o enti che perseguono scopi culturali, religiosi o politici». Trenzano relativa alla «disciplina delle riunioni pubbliche o in luoghi aperti al pubblico da all'indirizzo http://tinyurl.com/kc3mov8) sulla legittimità di un'ordinanza del sindaco di promozione di funzioni o pratiche religiose aperte al pubblico, in www.ASGLil. nelle riuniani pubbliche e al termine di preavvisa all'Autorità di Pubblica Sicurezza per la Sindaco di Trenzano (Brescia) n. 312 dd. S dicembre 2009 relativa all'uso della lingua italiana Brescia, dd. 29 gennaio 2010, n. 71 concernente il carattere discrininatorio dell'ordinanza del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed climinare gravi pericoli unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale dispone che «il sindaco, quale http://tinyurl.com/kump51t, cfr. N. FIORITA. L. JOVANE, Commento all'ordinanza del giudice di Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contigibili ed urgenti nel Tribunale di Brescia, ordinanza 29 gennaio 2010, n. 71 (in OLIR.it 2010,

7 aprile 2011 n. 115), i provvedimenti in questione sono ammessi solo se contigibili e urgenti.

Ta prile 2011 n. 115), i provvedimenti in questione sono ammessi solo se contigibili e urgenti.

Ta prile 2011 n. 115), i provvedimenti in questione sono ammessi solo se contigibili e urgenti.

Ta prile 2011 n. 115), i provvedimenti o in questio si caractere discriminatorio dell'altro elemento contestato, ovvero l'obbligo di preuvviso. A suo parere, tale obbligo non costituisce eliseriminazione poichè «si rivolt[c] a tutte le pratiche religiose (di qualsiasi confessione)» e non differenzia il trattamento di una o dell'altra. In questo modo non si è tenuto in considerazione che il concetto di discriminazione indiretta si riferisce proprio a norme che si applicano a tutti in egual maniera e che risultano più svantaggiose per alcuni (in questo caso, l'obbligo di preavviso può creare, effettivamente, un particolare aggravio nell'esercizio della liberta religiosa per le confessioni che incontrano difficoltà nell'ottenere un luogo di culto stabile all'interno di un territorio).

¹⁸⁴ Ordinanza 26 febbraio 2009, Il testo dell'ordinanza e la ricostruzione del caso sono in OLIR.it, http://shor.cs/zJmOR.

trattamento indirettamente discriminatorio¹⁰⁵ e si è disinteressato, dall'altro, della motivazione del rifiuto, omettendo totalmente di considerare l'elemento religioso¹⁰⁶.

Tra i pochi casi nei quali si è avuta un'attenzione per le diversità religiose vi sono quelli relativi alle festività religiose e ai riposi settimanali. Se è vero che nella recente sentenza sui turni di apertura delle farmacie non è stata ravvisata una discriminazione¹⁰⁷, in altre controversie più risalenti (quelle celebri dei portieri d'albergo avventisti, che rifiutavano di lavorare il sabato¹⁰⁸) la disparità era stata individuata. Ciò a partire dalla constatazione che per ebrei e avventisti era stato sancito – per così dire – un "diritto alla diversità" per mezzo delle intese stipulate ex art. 8.3 della Costituzione.

Si potrebbe allora affermare che in Italia come in Francia l'applicazione dei diritto antidiscriminatorio risente dei relativi modelli di uguaglianza: se nell'ordinamento francese l'interpretazione formale dell'uguaglianza blocca l'utilizzo della discriminazione indiretta, in Italia gli strumenti costituzionali di uguaglianza, libertà e diversità indirizzano (e limitano) l'uso degli strumenti del diritto antidiscriminatorio. In altre parole, se il nostro ordinamento sceglie di tutelare le diversità, lo fa prevalentemente attraverso lo strumento predisposto a tal fine dalla Costituzione – le intese, che pure nascono come una sorta di "accomodamento" delle specificità confessionali – mentre lo strumentario del diritto andiscriminatorio, e in particolare il divicto di discriminazione indiretta, rimane largamente inutilizzato 109, Ciò

¹⁰⁵ Si afferma, infatti, che «l'imputato [...] è stato invitato a togliere il copricapo, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altra persona presente in udienza», senza verificare se un simile criterio applicabile a tutti potesse risultare svantaggioso per alcuni, a motivo della relizione.

religione.

Tel gero, però, che in seguito a questo caso il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che «deve essere garantito il picno rispetto di quelle condotte che, senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell'udienza, costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare il proprio culto, anche uniformandosi ai precetti che riguardano fabigliamento e altri segni esteriorio, delibera 22 feobratio 2012, http://sitar.cs/II2VN.

¹⁰⁷ Teir Toscana, sent. 4 novembre 2009, citata. Da notare, sempre a proposito della disartenzione o difficoltà nell'applicazione delle norme antidiscriminatorie, che il ricorso in questo caso none istato ai sensi dell'art. 44 del d.gs. n. 286/1998 o del d.gs. n. 216/2003.
¹⁰⁸ Pretura Bologna, Ordinanza 7 marzo 1996, in «Riv. It. Dir. lavoro», 1996, II, 826 ss.

con nota di G. Pera, Pretura Roma, 5 gennaio 1999, in «Oir. Ecclesinstico», 2000, 1, 95 ss., con nota di T. Rimoldi, ibi, 101 ss. e di C. Valsiculo, ibi, 114 ss.). Tribunale ordinario di Roma – I Sezione Lavoro, sentenza 26 marzo 2002 (le ultime due sul caso "Mascherini"). In tema cfr. il mio Festività religione, cit., p. 119 ss.

¹⁰⁰ Tale "non-efficacia" del diritto antidiscriminatorio, peraltro, finisce per porre in luce la posizione di particolare svantaggio di quelle confessioni che non hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano e che non possono beneficiare né degli "accomodamenti" disposti dalle norme pattizie, né di un'effettiva applicazione dei divieti di discriminazione. Per una riflessione di più

almeno per il momento: non si può escludere, infatti, che la normativa in esame possa acquisire una maggiore efficacia in futuro, con un più profondo radicamento nella cultura giuridica italiana. Inoltre, è possibile che essa abbia già influenzato (anche se non palesemente) strumenti di tutela extragiudiziale o forme di attenzione alle diversità a livello delle singole imprese¹⁰, funzionando quindi in senso deterrente-preventivo delle discriminazioni¹¹¹.

3. L'APPLICAZIONE DEI DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE NEL SISTEMA BRITANNICO DI $COMMON\ LAW$

3.1. LA GIURISPRUDENZA SULLE DISCRIMINAZIONI RELIGIOSE E IL MODELLO DI UGUAGLIANZA E DIVERSITÀ

A fare da contraltare alla scarsità di casì italiani e all'incertezza francese nell'applicazione delle norme in esame, vi è l'ordinamento britannico, nel quale, come già detto, la giurisprudenza è fondamentale per la definizione dei diritti garantiti ¹¹².

Il modello britannico di uguaglianza¹¹³ non è estranco alla tutela delle diversità e anche il diritto antidiscriminatorio gioca un ruolo in questo senso: a differenza di quanto accade negli ordinamenti italiano e francese, nel Regno Unito si è spesso applicato il divieto di discriminazione indiretta e attraverso tale concetto si è valutata l'opportunità di predisporre "accomodamenti" per le diversità religiose, sanzionando trattamenti ingiustamente neutri. I casi di discriminazione diretta, invece, tendono a

ampio respiro sul ruolo delle intese e dei diritto "comune" di libertà religiosa nella gestione delle diversità cfr., di recente, A. FERKARI, Libertà religiosa e move presenze confessionali orrodossi e islamici): tra circa deregulation e super-specialità, ovvero dei difficile spazio per la differenza religiosa, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (www.statoechiesc.it), luglio 2011.

110 Ad esempio, aleuni accomodamenti sono previsti a livello di singole imprese o nella contrattazione collettiva (cfr. gli esempi già citati da N. Floratra, L'Islam nei luoglii di Invovo: consideracioni introduttive sul ricorvo alla contrattazione collettiva, in «Cosscienza e Libertin», 2005, p. 9 ss., nel mio Festività religioxe, cit., p. 104 ss.; cfr., anche A. De Oto, Precetti ufficienti st.).

religiosi, cit.).

11 M. Cappont, Il movo diritto processuale, cit., p. 281 ss., sottolinea il significato sanzionatorio/deterrente delle norme antidiscriminatorie, che darebbero, tra l'altro, un peso particolare ai soggetti privati nella tutela della parità e delle diversità, proprio nel momento in un gli interventi dello Stato sociale in questo senso manifestano non poche difficoltà.

113 Stil quale v. cap. III, par. 1.2 e 1.3.

divenire meno frequenti¹¹⁴, poiché i datori di lavoro – o gli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme antidiscriminatorie – prestano una particolare attenzione a non prendere decisioni *fondate sul* fattore religioso; non mancano, però, alcune sentenze in proposito.

Partendo da queste ultime si nota che, nonostante la nuova formulazione dell' Equality Act 2010¹¹⁵, l'ordinamento britannico continua ad applicare un divieto di discriminazione legato a elementi oggettivi e non soggettivi. L'apparato concettuale risulta, così, ampiamente garantista e i lavoratori riescono a utilizzarlo anche per ipotesi inusuali di trattamenti sfavorevoli: così, le pronunce recenti sulla discriminazione religiosa diretta riguardano prevalentemente casi nei quali si è tentato, spesso con successo, di ottenere tutela per una credenza non religiosa o non tradizionale.

Facendo ricorso all'ampia nozione di *religion or beligi* – sancita, da ultimo, dall'art. 10 dell'*Equality Act 2010* – alcuni lavoratori hanno lamentato di aver subito un licenziamento o un altro tipo di svantaggio a causa non soltanto di una religione, ma anche della loro non-credenza o di una loro convinzione personale non religiosa. Si è trattato, pertanto, di verificare che il trattamento sfavorevole fosse effettivamente fondato sul *ground of discrimination* protetto dalla legge. In merito al concetto di credenza, l'*Equality Act* parla di «religious or philosophical beliefa e la giurisprudenza – anche più risalente – ha costantemente affermato che deve trattarsi non di una semplice *opinione* su alcuni fatti specifici, ma di una visione religiosa o filosofica della realtà¹¹⁶, che indirizzi la vita dell'individuo e che abbia un certo grado di serietà e di coerenza¹¹⁷. Solo in

Cfr. A. DONALD, Religion or belief, equality and human rights, cit., p. 45.

¹¹⁵ La nuova definizione (sulla quale ofr. snpra, cap. III. par. 2.2.), parla di discriminazione obecause of religione, suggerendo che la motivazione dell'atto sfavorevole abbia un peso. In realtà, la struttura consolidata del giudizio antidiscriminazione. Quanto alla previsione sulla elementi oggettivi della nozione della discriminazione. Quanto alla previsione sulla discriminazione fondata sulla religione di altri soggetti ("discrimination by association") e alla possibilità che essa si fondi su una supposizione relativa all'appartenenza religiosa ("discrimination on perception"), la giurisprudenza non si è finora pronunciata, almeno con riguardo alla religione.

riguardo alla religione.

10 Così si esprime la sent, dell'Employment Appeal Tribunal dei 31 ottobre 2007, UKEA/TIO23/FICEA, McClintock v. Department of Constitutional Affairs: «to constitute a belief there must be a religious or philosophical viewpoint in which one actually believes: it is not enough to have an opinion based on some real or perceived logic or based on information or lack of information availables (par. 45). A questa affarmazione si la riferimento anche in vari altri casì successivi.

vari altri casi successivi,

"It E la già citata sentenza Grainger PLC & others v. Nicholson che, evocando anche la giurisprudenza della Corte europea, ha stabilito uno sehema per sottoporre a test le convinzioni personali e decidere se costituiscono una credenza ai sensi delle norme antidiscriminatorie. Al punto n. 24 si afferma che «(i) The belief must be genuinely held. (ii) It must be a belief and not, as